SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

235ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 MARZO 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale» **(1621)** (*Votazione finale qualificata ex articolo 120 del Regolamento*):

VETERE *(PCI)* 3, 36, 66
BOSSI *(Misto-Lega Lombarda)* 8
COLOMBO *(DC)* 13
FAVILLA *(DC), relatore* ..... 17 e *passim*
SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze* ..... 21 e *passim*
BRINA *(PCI)* ..... *Pag.* 32, 39
RUFFINO *(DC)* ..... 34 e *passim*
FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno* ..... 36 e *passim*
GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 42, 49
CANNATA *(PCI)* ..... 43 e *passim*
ANDREATTA *(DC)* 47, 72
VITALE *(PCI)* 53
* VERCESI *(DC)* 59
MORA *(DC)* 63, 69
* TRIGLIA *(DC)* 64

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ..... 49 e *passim*

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

FASSINO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 17 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Achilli, Bernardi, Bonalumi, Bozzello Verole, Carli, Ceccatelli, Citaristi, De Giuseppe, Graziani, Kessler, Leone, Marniga, Melotto, Orlando, Riva, Saporito, Vella, Zanella, Zangara.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale» (1621) (*Votazione finale qualificata ex articolo 120 del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1621.
Riprendiamo la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Vetere. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, non è la prima volta che torniamo sulla *vexata quaestio* della situazione finanziaria dei comuni e dei provvedimenti che dovrebbero risolvere le questioni aperte nella generalità dei comuni italiani. Non nascondo che alla fine vi è una certa stanchezza nel ripetere concetti che sono stati espressi più volte in quest'Aula, fuori di qui, alla Camera o in generale nell'attività che ognuno di noi svolge nell'ambito del proprio partito, nella città in cui opera o negli organismi di cui fa parte.

Tuttavia alcuni concetti vanno ribaditi per esprimere il nostro netto dissenso (su cui abbiamo a lungo ragionato nella Commissione finanze e tesoro nelle scorse settimane) sulla proposta che viene avanzata dal decreto-legge n. 66 relativamente alla istituzione di questa nuova imposta; vorrei spiegarne rapidamente le ragioni e venire a qualche considerazione più generale per chiarire il senso degli emendamenti che abbiamo riproposto in Aula dopo averli sostenuti nel corso dei lavori della Commissione.

Questa nuova imposta non può essere contrabbandata da chicchessia come l'inizio dell'attribuzione di una sfera autonoma di decisione ai comuni

relativamente ai propri modi di finanziamento; questo non è vero e per molte ragioni. In primo luogo perchè non è data facoltà ai comuni, bensì è imposta da una legge nella quale l'assunzione dell'iniziativa – almeno relativamente al livello della imposta – è obbligatoria e tale obbligatorietà, al di là di un certo numero di comuni, si risolverà nell'applicare il livello massimo previsto; e neanche con ciò è sicuro che si possa sopperire ai vuoti aperti dai tagli operati nei trasferimenti da parte del Governo. I comuni non possono esercitare realmente nessuna discrezionalità, se non fra un minimo e un massimo stabilito obbligatoriamente per legge, e ciò mi pare già sufficiente per dichiarare che non si tratta di autonomia impositiva.

Vi è una seconda ragione che risiede nella difficoltà oggettiva della gestione di questa imposta, il cui gettito è affidato all'autodenuncia dello stesso soggetto di imposta, senza che i comuni – allo stato dei fatti – siano in grado di conoscere con esattezza i soggetti di imposta e soprattutto coloro che a quest'obbligo si vorranno sottrarre. Questo è tanto vero che si sono previste delle norme, sulle quali ritorneremo partitamente in occasione della discussione degli emendamenti, affinchè i comuni siano quanto meno messi in grado di conoscere con certezza la sfera di applicabilità dell'imposta e le eventuali evasioni. Mi pare pertanto che si dia ai comuni un carico senza avere la certezza che essi vi possano far riferimento con una sicura conoscenza delle cose.

Vi è una terza ragione ancor più sostanziale: questa imposta, come vediamo nelle reazioni espresse in questi giorni dalle diverse categorie, si applica nei confronti del soggetto con due parametri di riferimento: la categoria di attività e i metri quadrati dell'azienda o della unità alla quale l'attività si riferisce, sapendo benissimo che in base soltanto a questi due criteri sorgeranno una serie di problemi. In primo luogo problemi tra le stesse categorie che, indipendentemente dai metri quadrati, possono avere volumi di affari del tutto diversi: grandi volumi di affari per piccole unità e poco volume per grandi unità. Questa imposta è nata da una discussione alla Camera, è nata fra mille contraddizioni che si ritrovano all'interno della proposta, assai rachitica, che è stata formulata, assolutamente non convincente da nessun punto di vista. Infatti la proposta non si riferisce al volume di affari effettivo, che a mio parere avrebbe dovuto far parte della discussione nel caso si volesse procedere sulla via che il Governo indica; a questo dato la maggioranza stessa ha rinunciato nel corso della discussione e ciò ha determinato un elemento di incertezza, così che le reazioni di chi si sente colpito ingiustamente, o in modo non adeguato rispetto alle proprie condizioni, paiono assolutamente giustificate.

Ma vi è un'altra ragione ancora che, in crescendo, mi sembra più rilevante: su chi questa imposta si riverserà. Poniamo di applicarla ai livelli previsti o con incrementi relativi al volume degli affari; in qualsiasi modo si voglia decidere (si applicherà in una serie di attività commerciali, professionali, e via dicendo), questa imposta si riverserà sicuramente sui clienti e avrà certamente ripercussioni sulla questione che oggi sta di fronte al paese: mi riferisco al tasso di inflazione, di cui costituirà un ulteriore elemento di aumento. Non sarà proprio un prelievo, ma sicuramente sarà causa di un incremento (non saprei definire di quanto in percentuale) del tasso di inflazione, che è la questione centrale che stiamo in questo momento affrontando.

Dunque, da molti punti di vista noi abbiamo detto no a questa ipotesi che ci sembra assolutamente da respingere. Infatti, se realmente si vuole e si deve

dare autonomia impositiva, fra poco diremo in che modo tale autonomia deve essere esercitata.

Nel corso della discussione in sede di Commissione finanze e tesoro – ho poco tempo per potere esprimere compiutamente le opinioni del nostro Gruppo sull'argomento – abbiamo operato lungo cinque direttrici che proponiamo nei nostri emendamenti. La prima è quella relativa ad un articolo sostitutivo al primo, cioè alla TASCAP, che faccia riferimento a quel condono sulle proprietà immobiliari che non sono state denunciate nel corso degli anni precedenti, per il quale si riaprono i termini per la possibilità di una denuncia. Abbiamo proposto questa soluzione per il 1989, in attesa che – lo vedremo poi – possa essere definita un'autonomia impositiva effettiva su quel comparto più volte e comunemente individuato nell'area immobiliare. In questa stessa Aula abbiamo votato un ordine del giorno poco più di un anno fa, votato anche dall'altro ramo del Parlamento, in cui si diceva che la delega da attribuire al Governo doveva essere predisposta proprio relativamente all'attribuzione ai comuni di un'area impositiva autonoma nel settore degli immobili.

Nel tempo medio, fino a giungere a quel momento, abbiamo predisposto appunto un articolo sostitutivo di tutta la TASCAP, in cui si intende anticipare il condono e applicarlo, ricavando da ciò una fonte di finanziamento in grado di riequilibrare i tagli apportati dal Governo nei trasferimenti agli enti locali, per andare poi ad una soluzione organica.

In Commissione ci è stato risposto negativamente, anche con argomenti un po' speciosi da parte del rappresentante del Governo e abbastanza risibili se poi, conclusi i lavori della Commissione, siamo venuti a sapere che quanto avevamo sostenuto in quella sede si sarebbe verificato, cioè la presentazione da parte del Governo di un decreto (per fare esattamente quello che noi abbiamo proposto in Commissione) ma non come normativa sostitutiva della TASCAP.

Per la verità, è stato anche detto che sarebbe stato ingiusto proporre questo condono, mentre poi dalla stessa maggioranza sarà dichiarato giusto quando il decreto preannunciato dal Governo sarà presentato in questo o nell'altro ramo del Parlamento.

Credo che per mille ragioni la nostra proposta fosse più attendibile di quella presentata dal Governo perchè le quantità finanziarie erano garantite, i modi di riscossione erano sostanzialmente analoghi (perchè sempre di autotassazione si sarebbe trattato) e perchè era una soluzione ponte verso una definizione organica nel settore degli immobili, dando ai comuni, inoltre, l'effettivo avvio di una attività in quella sfera individuata per l'attribuzione di un'area impositiva autonoma ai comuni. È un elemento di riordino, e questo lo vogliamo considerare, e anche di equità nel senso che sopperisce a quel vuoto che ancora esiste nel nostro paese nelle denunzie di molte unità immobiliari (si tratta di una cifra assai cospicua), per cui sostanzialmente ancora si evade in un modo o nell'altro la tassazione e la corresponsione di quanto è dovuto all'Erario. È questo il primo elemento che abbiamo sottolineato.

Il secondo è invece quello dell'opportunità di uno spostamento della data di approvazione dei bilanci, come previsto dal decreto-legge, innovando così rispetto ad ogni normativa precedente, almeno fino alla data di scadenza naturale del decreto-legge (cioè al sessantesimo giorno), se non addirittura ad un periodo successivo alla entrata in vigore della legge di conversione.

La terza questione, della quale ci occuperemo partitamente nel corso dell'esame degli emendamenti, è rappresentata dal debito pregresso ed è, secondo noi, da risolvere nell'unico modo possibile: distinguendo, cioè, tra norme che consentano ai comuni che hanno accumulato quel debito nel tempo non per loro responsabilità di evitare – senza che vi sia un trasferimento dal bilancio dello Stato – carichi anche per il futuro distinguendo il passato dal futuro dell'attività comunale, garantendo quindi, le attività future.

Un quarto aspetto, sottolineato attraverso i nostri emendamenti, è rappresentato dalla necessità di garantire un volume di investimenti, sostanzialmente falcidiato. Devo dire che in Commissione, all'ultimo momento (praticamente al termine dei lavori, il venerdì verso le ore 11), si è prodotta una novità in relazione ad una proposta avanzata dal Governo, concernente una delega per quanto riguarda i tributi propri dei comuni, di modo che la Commissione stessa ha deciso che i tributi propri dei comuni e l'attribuzione di un'area impositiva autonoma ai comuni nel comparto immobiliare (come da noi proposto), vale a dire le due proposte di delega che non potevano trovare posto nella legge di conversione di un decreto per ragioni di opportunità costituzionale anche ai fini dell'esame concreto da condurre, sarebbero state oggetto di un separato esame congiunto. Dopo una discussione in Commissione con i colleghi delle varie parti politiche, abbiamo predisposto un testo in cui si fa tesoro sia della nostra proposta relativa all'area impositiva autonoma per i comuni nel comparto immobiliare, sia della proposta avanzata dal Governo concernente il riordino dei tributi locali ai fini della predisposizione di un disegno di legge che potremmo comunemente sottoscrivere e discutere rapidamente in Aula (trattandosi di un settore che diventa decisivo ai fini del ragionamento complessivo), in modo da dare compiutezza al nostro discorso. Sono questi gli aspetti sui quali siamo intervenuti in Commissione e che riproponiamo oggi con i nostri emendamenti.

Ma il tempo è tiranno e il discorso torna al punto dal quale siamo più volte partiti. È della crisi dei comuni che oggi discutiamo. Avrete certamente letto anche voi i giornali e avrete certamente visto le questioni aperte a livello di comuni; avrete potuto sicuramente constatare che ci sono anche questioni aperte nel più grande comune italiano, di cui non voglio comunque discutere qui poichè non mi sembra questa la sede adatta. Tuttavia, al di là delle questioni che pure sorgono all'interno di ognuno di questi problemi specifici, c'è un dato certo che riguarda tutti: la difficoltà di gestione dei comuni con le attuali norme finanziarie e giuridiche. Mentre al Senato discutiamo questo provvedimento e la Camera discute del riordino delle autonomie, nessuna delle due questioni può essere o viene da qualcuno proposta come l'inizio di una vera riforma del sistema delle autonomie per quanto riguarda l'ordinamento e del sistema finanziario per quanto riguarda le norme su cui i comuni possono basare la propria azione. Si usano diverse espressioni: si parla di primo passo, di inizio, di avvio, ma nessuno può dichiarare che si tratta realmente di norme che diano ai comuni la certezza di una garanzia sia con riferimento alle procedure che con riferimento ai modi di governo della finanza locale. La verità è che se, da una parte, mancano riferimenti alla riforma elettorale, alle aree metropolitane, ai controlli, alle garanzie dei cittadini, alla distinzione tra attività politica e amministrativa, dall'altra, le questioni oggi aperte in tanti comuni, compreso

– posso dirlo – quello della capitale d'Italia, non troveranno uno sbocco logico, ma saranno affidate ad interventi sporadici. Continuo a ritenere – e non ho difficoltà a dichiararlo – che la via giudiziaria non rappresenta mai un elemento risolutivo nel rapporto tra le forze politiche, anche se poi finisce malauguratamente per essere in alcuni casi inevitabile.

Ritengo, però, che tale questione debba essere tenuta presente, nè possiamo pensare che norme come quelle alle quali come maggioranza vi apprestate a dare un voto favorevole, anche dopo alcune correzioni ed aggiustamenti introdotti dalla Commissione, possano essere considerate una base seria per il futuro delle amministrazioni. Sugli investimenti la carenza del provvedimento è assoluta; sulla questione relativa al debito passato si torna lentamente e inesorabilmente verso un assorbimento delle risorse destinandole ai mutui a ripiano (che è in pratica la via sostanzialmente indicata). L'insieme di tutto questo non dà certezza alcuna.

Che cosa deve pensare allora il cittadino della contemporaneità di provvedimenti come quelli che avremo all'esame tra qualche giorno, relativi, per esempio ad «interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane»? Mi sta bene, è un argomento assai interessante, ma come è possibile contemporaneamente trovare difficoltà nel finanziamento dei comuni, soprattutto di quelli piccoli, per quanto riguarda gli investimenti e arrivare poi ad una proposta di legge che *in itinere* prevede accordi di programma per la realizzazione di piste ciclabili tra un Ministro della Repubblica, il Ministro delle aree urbane e le grandi città in cui queste disposizioni dovranno essere applicate? Non sarà una grande somma, ma si tratta pur sempre di 50 miliardi.

Come si può essere sicuri di fare cosa giusta con provvedimenti legislativi che riducono le disponibilità autonome dei comuni e prevedono interventi sussidiari anche per piccole e modeste finalità che concentrano, come abbiamo visto in occasione della discussione del provvedimento sulla finanza pubblica, nelle mani del Governo il complesso fondamentale delle decisioni in diversi settori che pure appartengono, o dovrebbero appartenere, alla sfera autonoma dei comuni?

Questo è il discorso: ci giriamo attorno, ma i problemi sono sempre gli stessi. A volte si è voluto dipingere questa nostra difesa della autonomia dei comuni con toni piuttosto agitati. Si tratta anche di comuni governati da una maggioranza di pentapartito, comuni nei quali poi tale maggioranza spiegherà il suo comportamento (non dobbiamo farlo noi). Tuttavia ci sembra logico e giusto difendere tale autonomia dei comuni. Eppure questa nostra difesa è stata dipinta con toni agitati, come se i comuni non volessero in qualche modo farsi carico della situazione complessiva della spesa pubblica nella quale si trova l'intero paese e non per colpa loro, bensì per le responsabilità di chi questo paese ha amministrato o disamministrato per decenni, creando le condizioni di tale situazione che oggi grava, appunto, anche sui comuni. Come potete pensare che si possa essere d'accordo sulla linea la quale, in definitiva, mette nelle mani del Governo un rubinetto che a discrezione si può aprire o chiudere e che si apre e si chiude a seconda delle circostanze e della volontà di chi ha il potere di decisione? In questo modo dovrebbe avere inizio una autonomia impositiva dei comuni? Credo che questo non sia assolutamente ammissibile.

Il fatto è che queste misure sono compagne delle altre relative ai tagli e alla riduzione dell'intervento dello Stato nella sfera sociale, che rappresenta-

no il vero obiettivo al quale le norme al nostro esame si riferiscono. È dal 1980 – lo ripeto ancora una volta – che questi problemi sono posti alla nostra attenzione. È dal 1981 che è andata avanti non una riforma delle autonomie, ma una sorta di controriforma per ribaltare dei risultati che pure in qualche misura si erano raggiunti.

Credo insomma che abbiamo fornito più di una motivazione e di una ragione per affermare che il dissenso manifestato nella Commissione – e che qui non possiamo che ribadire – sulla linea proposta dal Governo è un dissenso non aprioristico, è un dissenso che non è voluto da parte del nostro Gruppo solo perchè un gruppo di opposizione ha ragione della sua esistenza proprio opponendosi a norme che non siano consone agli interessi più generali della collettività e specifici dei comuni, ma proprio perchè di motivi di opposizione ve ne sono mille.

Con queste norme potrete forse bloccare la situazione di quei 1200-1500 comuni che oggi hanno già un disastro finanziario dichiarato, nel senso che impedirete loro di agire, che è il modo peggiore di operare (è come dare un'aspirina ad un malato di tumore, in definitiva queste norme si riducono a questo); ma quanti altri comuni si affacceranno alla stessa conclusione nel corso di questi prossimi giorni, mesi ed anni? Questa mattina ascoltavo dalla radio che una delle misure che il comune di Milano (uno dei comuni di maggior forza, sicuramente di maggior consistenza per possibilità di intervento finanziario nel nostro paese) si appresta ad adottare è una norma secondo cui bisognerà pagare un pedaggio per recarsi al centro della città.

Piuttosto che mettere i comuni in grado di affrontare i problemi della mobilità nel modo in cui devono essere affrontati, per le cause che li hanno originati e non soltanto agendo su alcune conseguenze (perchè queste iniziative non possono essere risolutive) si ritiene che misure così parziali e sommamente ingiuste come quelle proposte possano essere la panacea dei mali in cui i comuni si trovano. Non credo si giungerà ad alcuna riforma per questa via, semmai si potrà realizzare un processo inverso.

Perciò, colleghi, ci siamo sforzati di indicare una via diversa. Se questo provvedimento, anche dopo le modifiche della Commissione finanze e tesoro che sono state apportate anche con il nostro contributo, deve considerarsi la conclusione di un processo di arretramento iniziato ormai diversi anni addietro, che colpisce in particolare i piccoli comuni, ma non solo questi, oppure può essere l'inizio di una tendenza nuova se opereremo in quest'Aula perchè questa avvenga realmente sul terreno del risanamento, della modernità ed efficienza, è questione aperta tuttora. Devo dire ai colleghi del Governo, della maggioranza ed al relatore, che con tanta autorità ha svolto il suo lavoro nella Commissione anche quando non ci ha convinto, che la risposta non la chiede al Senato il Gruppo comunista soltanto, ma gli 8.000 comuni italiani a cui questa risposta dovrete darla. Noi certamente opereremo perchè sia chiaro che la via che avete intrapreso non è quella di una riforma, ma la via di aggiustamento di un processo di controriforma che è partito nel 1980. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bossi. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finchè la finanza dei comuni e delle province resterà ai valori attuali, cioè per il 73 per cento (il dato è del 1987) dipendente dai trasferimenti dello Stato, non c'è dubbio che

le cose per le amministrazioni periferiche andranno sempre male. Il dato del 73 per cento significa innanzitutto essere dipendenti dalla legge finanziaria che quando ritarda nel suo *iter* approvativo blocca ogni decisione finanziaria degli enti locali.

Negli anni passati abbiamo avuto casi aberranti conseguenti alla logica del centralismo finanziario in cui il bilancio preventivo degli enti locali veniva approvato addirittura alla fine dell'anno. Ma c'è di più, il restante 27 per cento, che è la quota di entrate proprie che adesso hanno i comuni, cioè la loro fascia attuale di autonomia impositiva inerente ad imposte e tariffe varie come quelle per l'acqua, la nettezza urbana, la pubblicità e gli asili nido, sono regolate anch'esse con legge «romana». Una situazione quindi che parla il linguaggio del più totale e assurdo centralismo, che sta alla base dell'affermarsi di un'ampia e pericolosa deresponsabilizzazione e che nasce dall'idea che tanto ci pensa Roma a risolvere i problemi di cassa e di finanza locale. Nel centralismo c'è quindi una nemesi che richiama il destino del despota, che avendo confiscato ogni autonomia impedisce anche la crescita responsabile della periferia, spegne la vitalità e il buon senso. È per questa via, per questa responsabilità dello Stato, per la sua forma centralista, che certe amministrazioni hanno pensato di risolvere il problema della disoccupazione ricorrendo ad assunzioni di personale in forte soprannumero e, per di più, le assunzioni sono avvenute fatalmente con criteri clientelari. Contro un dipendente ogni 160 abitanti nel comune di Varese si arriva, ad esempio, ad un dipendente ogni 59 abitanti nel comune di Messina.

È a causa di questa malattia, che si chiama irresponsabilità da centralismo, che numerosi comuni hanno gonfiato a dismisura il loro organico deviando in questo modo i finanziamenti da una finalità produttiva: una irresponsabilità collettiva le cui radici pescano anche nell'affermazione di una linea politica e sindacale che fino a poco tempo fa proponeva, ad esempio, le forniture dei servizi pubblici a prezzo politico, cioè ad un prezzo completamente sganciato dai costi reali del servizio. Una politica destabilizzante, ma nella maniera sbagliata, perchè nessun partito nell'ambito costituzionale poteva poi raccogliere un risultato politico duraturo da una situazione di sfascio in cui le carte in regola poteva averle soltanto il sovvertimento violento delle istituzioni. Così per questi circuiti inconcludenti si sono dilapidate ingenti risorse che se fossero state impegnate per finanziare attività produttive avrebbero messo da tempo la parola fine al sottosviluppo meridionale.

Dopo la riforma tributaria del 1971, sottratto dalle mani dei comuni il controllo delle entrate, con l'abolizione della tassa di famiglia e con la sostituzione delle vecchie imposte di consumo operata dall'IVA, è fatale che i comuni si siano riempiti di debiti e che lo Stato da quel momento sia stato chiamato a ripianare il loro disavanzo con una serie di decreti che hanno proiettato i debiti degli enti locali nel futuro, consolidando con il secondo decreto Stammati del 1972 il principio che chi ha dato avrà ancora. La storia finanziaria degli ultimi 16 anni dimostra inconfutabilmente come l'autonomia sia necessaria per salvarci dalla bancarotta. A questo punto non possiamo evitare di chiederci dove siano finite e che validità, in concreto, abbiano avuto e se abbiano ancora un valore le attribuzioni delegate alle regioni dalla legge n. 382 del 1977. A me sembra che lo Stato si stia riprendendo le funzioni date per legge alle regioni e pubblicizzate con grande clamore. Ad esempio, potremmo legittimamente chiederci cosa ci fa

il Ministero dell'ambiente a Roma. Non è questa una materia già delegata alle regioni? Cosa ci fa il Ministero dell'agricoltura ancora a Roma? Domande come queste potrebbero essere ripetute per tutte le materie delegate alle regioni, perchè i Ministeri di Roma non stanno diminuendo, al contrario stanno aumentando. I partiti di Roma si riempiono la bocca con la parola autonomia, ma la logica nei confronti degli enti locali e delle regioni è rimasta quella del centralismo del ministro delle finanze Visentini. Dissesto e caos, imposte tampone, TASCO, SOCOF, leggi e leggine continuano a rendere impraticabile la vita delle regioni e degli enti locali. Come si può pretendere di evitare quello che viene indicato come *deficit* sommerso, cioè i debiti fuori bilancio procurati dalle emergenze nei servizi essenziali? Ed anche qui il 71 per cento è accumulato dai comuni del Sud, soprattutto a causa delle assunzioni in eccesso. Abbiamo comuni con servizi essenziali pignorati, vi è un disastro negli enti locali e nelle regioni, numerosi di loro non inviano più alla Corte dei conti centrale i loro bilanci consuntivi, esattamente da 12 anni la Calabria e da sette anni la Campania. Naturalmente, i responsabili di queste illegalità si mostrano offesi se qualcuno pretende di veder chiaro nei decreti *omnibus* di finanziamento ed allora torna comodo tirare fuori l'accusa di razzismo contro i movimenti autonomisti, come la Lega Lombarda.

Sarebbe interessante sapere dal Ministro delle finanze quanti sono i bilanci fasulli tra quelli presentati dai comuni ai comitati regionali di controllo, quanti sono i bilanci preventivi, in cui vengono volontariamente sovrastimate le entrate e sottostimate le uscite, per evitare il commissariamento *ad acta*.

D'altra parte, non c'è dubbio che, finchè i trasferimenti verso il Meridione riguarderanno soprattutto la spesa corrente e non quella destinata agli investimenti, continuerà a fiorire rigogliosa la pianta del dissesto, della assunzione clientelare e del sussidio di Stato. E questo significa che non stiamo risolvendo i problemi del Sud che ha bisogno di investimenti, non di parassitismo, e neppure i problemi delle regioni settentrionali, come la Lombardia, che vogliono distribuire la macchina produttiva e che invece vengono depredate, più che per progetti di sviluppo, per il mantenimento di mille situazioni di comodo e dei privilegi più assurdi.

La logica del sottobanco, delle clientele dei partiti romani è responsabile quindi anche di quarant'anni di politica meridionalistica con risultati sconsolanti. Questa logica, per riprodursi, ha bisogno del centralismo dello Stato, attraverso cui togliere ogni autonomia a regioni come la Lombardia, viste non nell'ottica dell'aiuto e della collaborazione che possono dare, ma considerate come vacche da mungere in eterno.

Sul banco degli accusati vi sono i partiti di Roma non solo per gli errori del passato, ma anche e soprattutto per la vergogna di questa legge di accompagnamento che non modifica di una virgola la cancrena che essi hanno attecchito agli enti locali e alle regioni.

I fatti dicono che pagano ancora una volta le categorie produttive minori; i fatti dicono che il catasto è disastrato e non è neppure pensabile di imporre una tassa sugli immobili, perchè mancherebbe ogni certezza del diritto.

Manca in questa legge ogni progetto per il controllo dei bilanci degli enti locali. Si cercano i finanziamenti da dare alle regioni, mentre l'ILOR, nata per finanziare le regioni e gli enti locali, viene regolarmente, ogni anno, versata alla finanza centrale.

Nel disegno di legge non vi è neppure una parola sul sistema degli appalti, sulla necessità di rendere trasparenti tutte le fasi degli appalti.

Quel che voglio maggiormente sottolineare nel mio intervento è il fatto che la storia della finanza degli enti locali costituisce un atto di accusa contro Roma, un atto di accusa che resterà nella storia dei nazionalismi di liberazione, che vede in prima linea la Lega Lombarda.

Vi sono le gravi responsabilità di un Parlamento che ha approvato l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597, che aboliva i tributi che costituivano le entrate fiscali proprie degli enti locali, istituendo contestualmente, in pari data, l'imposta locale sui redditi con il decreto del Presidente della Repubblica n. 599, con cui si attuava una radicale modificazione rispetto al sistema preesistente. Pur mantenendo per gli enti locali una autonoma fonte di entrate tributarie, veniva loro sottratta la facoltà di accertamento insieme a quella di riscossione, trasferendone la competenza allo Stato, così come disposto dal primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 599.

Rimanevano peraltro agli enti locali i proventi fiscali, disponendo il secondo comma dell'articolo 8 che: «il gettito dell'imposta è attribuito direttamente ai comuni, alle province, alle regioni, alle camere di commercio, agricoltura, industria e artigianato e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, nella cui circoscrizione il reddito è prodotto».

Agli stessi enti locali era inoltre attribuita una relativa discrezionalità nella determinazione dell'imposta, stabilendo l'articolo 10 che essa veniva disposta con «deliberazione motivata dai rispettivi consigli» entro le fasce fissate dall'articolo 9, che ripartiva tra i vari enti il provento del tributo.

Sinteticamente, agli enti locali erano quindi sottratti l'accertamento e la riscossione, mentre permaneva in forma residuale la determinazione delle aliquote delle imposte e soprattutto il relativo gettito. Tuttavia, si era appena agli inizi del perverso disegno accentratore ed antiautonomista del potere statale. Il successivo passo fu compiuto con il decreto-legge del 23 dicembre 1977, n. 936, attraverso il quale l'aliquota dell'ILOR veniva fissata nella misura del 15 per cento, sancendo così la sottrazione della sua determinazione agli enti locali, cui rimanevano solo tributi di minore incidenza, quali l'imposta sui cani, le tasse per la raccoltà ed il trasporto dei rifiuti, l'imposta sulla pubblicità, le tasse per l'occupazione temporanea o permanente di spazi ed aree pubbliche, i diritti per le pubbliche affissioni.

Con tale atto, in pratica, lo Stato si arrogava pressochè totalmente ogni facoltà impositiva, accertando, riscuotendo ed incamerando l'imposta locale che, a questo punto, di locale conservava unicamente la denominazione. Si attuava così l'ultima fase del totale asservimento economico degli enti locali nei confronti dello Stato, divenuto arbitro insindacabile delle loro finanze. Comuni, province e regioni si vedevano in tal modo costretti a dipendere dal potere centrale per ottenere le risorse necessarie a soddisfare gli adempimenti nei confronti dei propri amministrati.

Ciò avveniva in totale dispregio della tutela delle autonomie locali, sancita dall'articolo 5 della Carta costituzionale che in questo, come in tanti altri casi, si è dimostrata essere solo un pezzo di carta. E pezzo di carta continua a rimanere con l'emanazione del decreto che oggi arriva in Aula per una conversione che non possiamo attuare, per lo meno non nel testo che ci viene proposto. Come possiamo convertire un decreto che ha quale punto

nodale l'introduzione della TASCAP, cioè di un'imposta comunale per l'esercizio di arti, professioni ed imprese che colpisce in base alla superficie utilizzata per determinate attività produttive?

La gente la chiama già la tassa della piastrella: tante piastrelle, tanti soldi! Con un livello minimo ed uno massimo in dipendenza del settore di attività, lasciando ai comuni la scelta dell'effettivo ammontare dell'imposta all'interno di tali due limiti.

Per quel che concerne il merito del provvedimento, vari ordini di ragioni si pongono a motivare l'opposizione al decreto-legge in esame. Innanzitutto, come tutti i decreti-legge, anche questo è espressione del potere imperativo del Governo e, nonostante nel titolo sia messo in evidenza il riferimento all'autonomia impositiva, esso in realtà è una pesante interferenza del centralismo romano nei confronti degli enti locali.

È da mettere anzitutto in luce la demagogia che sta alla base del provvedimento. Colpendo le attività produttive, il Governo ha voluto dare l'illusione che la stangata evitasse i lavoratori dipendenti, ma una ferrea legge economica sancisce che ogni aumento dei costi si ripercuote in definitiva sul consumatore finale. Non sono quindi avvocati, commercialisti o appartenenti a categorie simili coloro che sopporteranno l'onere della TASCAP. Esso invece si riverserà sotto forma di aumento dei prezzi, tariffe e parcelle sui clienti delle varie attività imprenditoriali e professionali.

Nè va dimenticata l'iniquità di un'imposta basata sulla superficie destinata all'attività produttiva anzichè sugli utili da questa derivati, svincolando così completamente l'imposizione rispetto al reddito e colpendo in maniera indiscriminata i soggetti, prescindendo dalle loro capacità contributive. Questo per il fatto che è molto più facile compiere accertamenti sulla dimensione fisica del luogo o sede dell'attività che non su quella reddituale.

Inoltre, come ha rilevato l'assessore al bilancio del comune di Milano, il comunista Camagni, il nuovo sistema impositivo è stato adottato tenendo soprattutto presenti le esigenze del Meridione, a cui risulterebbe particolarmente sfavorevole un'imposta connessa con il reddito non solo per l'effettiva sua consistènza rispetto alle regioni settentrionali, ma anche per incapacità accertativa, sia per l'inefficienza, sia per la tolleranza da parte delle locali amministrazioni.

Inoltre, anche se presentata come imposta locale, la TASCAP nasconde pur sempre una riserva di gettito destinata allo Stato. Secondo l'articolo 6, il 3 per cento delle entrate è destinato allo Stato che utilizzerà le somme così introitate per un cosiddetto «fondo perequativo», essendo lo stesso destinato a fornire contributi oggettivi a taluni comuni, secondo le determinazioni del Ministro dell'interno, come dichiara il primo comma dell'articolo 18. È del tutto prevedibile che tale fondo perequativo si riduca a divenire una fra le tante trovate escogitate per sottrarre risorse ai comuni del Nord in favore di quelli meridionali, protraendo situazioni che hanno bisogno di ben altra cura e di ben altri rimedi.

Va poi evidenziato che la turlupinatura governativa nei confronti degli enti locali è messa in rilievo dal fatto che da una parte si dà l'illusione di fornire nuove risorse, ma dall'altra esse sono sottratte. Infatti il quarto comma dell'articolo 6 e il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge in esame prevedono consistenti riduzioni delle somme trasferite (corrisposte ai comuni da parte dello Stato), ricordando che tali trasferimenti hanno avuto

origine dalla soppressione delle imposte locali. Il fatto che il Governo si arroghi la discrezionalità di stabilirne e modificarne l'importo denota ancora una volta come l'autonomia sia per lo Stato centralista soltanto una vuota espressione.

Numerosi altri argomenti verrebbero a sollecitare l'opposizione della Lega Lombarda al decreto-legge n. 66, in quanto lesivo delle autonomie locali: ad esempio la fissazione coattiva al massimo valore delle aliquote INVIM disposta dall'articolo 7; la soppressione dell'imposta di soggiorno disposta dall'articolo 10; gli obblighi imposti ai comuni relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla determinazione delle tariffe concernenti gli acquedotti, prevista dagli articoli 8 e 9; le disposizioni coercitive sui mutui definite dall'articolo 22. Nè possono tacersi i privilegi disposti in favore della Sicilia in generale e della città di Palermo in particolare dall'articolo 29.

A questo punto potrebbe sorgere l'obiezione che, se la Lega Lombarda si oppone all'autonomia impositiva, priva i comuni di entrate pur sempre utili alle esigenze locali; ma va considerata l'inopportunità di cedere sui princìpi per un piatto di lenticchie. La prosperità dei comuni e del loro bilancio non va perseguita abboccando alle occasionali esche lanciate dal potere centrale, ma attraverso una lotta tenace e continua per conseguire come risultato finale la vera autonomia, comprensiva anche di una vera autonomia impositiva e non quella prevista da questo decreto che è soltanto una tassa in più sui cittadini.

Gli emendamenti che avevo presentato in Commissione e che per una serie di contrattempi non sono stati presentati in Aula prevedevano infatti la soppressione dell'articolo 7 relativo alle aliquote dell'INVIM, la sostituzione del primo comma dell'articolo 12 deviando ai comuni, in luogo della TASCAP, il gettito dell'ILOR, che veniva previsto al 13 per cento per le province e al 74 per cento per i comuni; confrontando il bilancio dello Stato, veniva una cifra più o meno pari agli attuali trasferimenti. Inoltre ho proposto la soppressione degli articoli 13, 14, conseguentemente all'eliminazione del fondo per i trasferimenti e la soppressione degli articoli 28 e 29 che riguardano la Sicilia.

Annuncio comunque sin da adesso l'opposizione della Lega Lombarda alla conversione in legge di questo decreto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Colombo. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è mia intenzione fare un breve intervento, non tanto per approfondire i contenuti specifici del disegno di legge al nostro esame, lo hanno fatto in modo egregio i colleghi che mi hanno preceduto e che, tra l'altro, hanno occupato posti di responsabilità diretta negli enti locali come sindaci e amministratori (i colleghi Favilla e Triglia ieri e questa mattina il collega Vetere), quanto per dare un contributo all'approfondimento di un concetto di fondo dello Stato democratico, quello dell'autonomia locale, che trova nella parte finanziaria, cioè nella capacità impositiva, uno degli elementi di maggiore rilievo.

La parte finanziaria non è certamente l'elemento esclusivo; basti pensare all'importanza e all'urgenza della revisione e dell'aggiornamento degli ordinamenti; basti pensare ai sistemi elettorali. Sono tre problemi che vanno affrontati in modo unitario, tenendo proprio presente la visione generale

dell'argomento potere locale e del suo adeguamento alle nuove esigenze della società moderna.

È in atto la ristrutturazione nella società di altri poteri che determinano gli equilibri della società: il potere economico, quello dei *mass media*, il potere culturale; una ristrutturazione, questa, che cammina con forte determinazione verso la conquista di propri spazi, a volte con mire addirittura egemoniche, spingendo il potere politico e quindi la politica in posizione marginale ad evidente scapito della vera democrazia.

A ben vedere, il dato negativo non sta forse o non tanto nella forza dirompente dei poteri sopra indicati, ma nella debolezza di quello politico che, anzichè fissare le regole per lo sviluppo della *polis* in modo incisivo e globale, si accontenta di rincorrere questi sviluppi o, peggio, di stare immobile, alla finestra.

Ma così la democrazia ne soffre e rischia di morire proprio per il prevalere dei diversi poteri su quello della politica. È il caso del continuo degrado del potere locale, dell'autonomia, del decentramento, certamente presenti come princìpi di fondo delle grandi matrici ideologiche e politiche che sono alla base del nostro Stato, ma che fanno poi fatica ad affermarsi nella politica concreta. Ce lo ricordava recentemente, in un significativo convegno, lo storico Gabriele De Rosa, nostro collega: «Il tema delle autonomie dei comuni fu caro non solo al pensiero di Luigi Sturzo» – ricordiamo un altro nostro collega – «ma a tutta la tradizione municipalista, socialista, repubblicana e cattolica. In questa tradizione» – continuava De Rosa – «confluiva una molteplicità di culture: la federalista, legata al nome di Cattaneo, la liberale, che si identificava con il nome di Minghetti, la democratica cristiana, infine, la socialista, che ebbe in Gaetano Salvemini il più radicale critico del trasformismo moderato ritenuto il maggior responsabile dell'avvilimento delle autonomie locali».

Per tutto questo, bene ha fatto il Presidente del Consiglio a mettere il tema dell'autonomia dell'ente locale tra gli obiettivi del suo Governo, ma occorre poi procedere sul piano operativo.

Questo disegno di legge imbocca timidamente (forse troppo timidamente) questa strada; ci vuole altro per un approccio di spessore adeguato! Lo accogliamo come un segno di buona volontà in attesa di provvedimenti più significativi e specifici.

Gli emendamenti depositati dal Governo, in particolare dal sottosegretario Senaldi in Commissione, relativi ad alcuni tributi sulla pubblicità, sullo smaltimento dei rifiuti, eccetera, sono un altro segno, anche questo pieno di buona volontà certo, ma anche questo pieno di grande timidezza. Incoraggiamo il Governo per un approccio definitivo al problema, ma su questo farò un esplicito riferimento in seguito.

La riforma tributaria del 1971 nacque proprio all'insegna della soppressione dell'imposta di famiglia e dell'imposta di consumo, che allora costituivano i pilastri della finanza locale. Quelle soppressioni obbedivano alle esigenze di un processo di razionalizzazione del sistema. Chi può negare che l'imposta di famiglia era sostanzialmente un doppione dell'imposta personale sul reddito? Ma, a consuntivo di ormai quasi venti anni di esperienze concrete, occorre avere il coraggio di rivedere le certezze sicuramente razionalistiche, ma anche illuministiche di quel tempo. Certo, il criterio tradizionale di autonomia finanziaria, cioè l'assoluta autosufficienza dell'ente locale, non si concilia in modo assoluto con il principio, ormai

largamente acquisito, che incombe allo Stato l'obbligo di assicurare ad ogni cittadino uguali possibilità di progresso. Gli enti locali più poveri che non ricevessero integrazioni dallo Stato, in omaggio al principio dell'autonomia finanziaria eletto a dogma, non sarebbero in condizioni di assicurare alla loro collettività alcuna possibilità di progresso civile e di sviluppo economico.

Non è contestabile, tuttavia, sul piano dei princìpi che ogni limite frapposto all'autonomia finanziaria implica una riduzione di responsabilità da parte di chi governa rispetto a coloro che rappresenta e che da tale riduzione di responsabilità non possono derivare che conseguenze negative per la funzione educativa ad una migliore democrazia.

Le critiche al progetto di razionalizzazione si erano fatte sentire anche nella fase della riforma tributaria nel 1971; togliendo, cioè, agli enti locali ogni potere di imposizione tributaria si lede anche la loro autonomia politica e giuridica, diminuendo il tasso di democraticità dell'intero paese. Si rispondeva che detti enti, alleggeriti dei compiti di natura tributaria, avrebbero potuto maggiormente estendere la loro attività in altri settori e quindi, in definitiva, avrebbero conseguito non un minore, ma un maggior grado di autonomia. Si parlava, infatti, non di autonomia delle entrate, ma di autonomia – e quindi di qualificazione – della spesa. Nell'autonomia della spesa si sarebbe esercitata la maggior partecipazione, anche di giudizio, degli stessi cittadini. Per questo si erano previste precise garanzie intese ad evitare la perdita di autonomia politica. Ricordo la predeterminazione delle entrate, la possibilità per gli enti locali di collaborare con il potere centrale, la fissazione di termini precisi per i versamenti da parte dello Stato delle quote agli enti locali.

Sono del parere – e penso di essere in buona ed anche larga compagnia – che, senza rinunciare a nessuno sforzo sul piano della razionalizzazione del sistema tributario italiano, si debba con coraggio tornare a riconoscere una capacità impositiva agli enti locali.

Credo di poter condividere l'affermazione, più volte fatta anche dal collega Pasquino, che il principio *no taxation without representation* (senza tasse non c'è nessuna rappresentanza, nessun potere) è uno dei fondamenti della democrazia. Aggiungeva, a mio avviso giustamente, il senatore Pasquino: «Vorrei che ai consigli comunali, a quel sindaco, a quella autorità metropolitana venisse veramente concesso di esigere tasse su progetti, su qualcosa che vuol fare e che pensa che i suoi cittadini sarebbero disposti a fare. Utilizzo l'esempio della piscina» – continuava il senatore Pasquino – «se una città, un paese vuol fare una bella piscina, il sindaco deve andare di fronte all'elettorato illustrando che il progetto costa tanto e che quindi costerà tanto anche in tasse. All'elettore la possibilità di dire di sì oppure di no. Questo è un *referendum* che non crea alcun problema aggiuntivo e può essere ampiamente utilizzato con grandi vantaggi in termini di partecipazione democratica per la finanza locale». Condivido pienamente questo concetto.

La revisione del sistema della finanza locale, prevista dalla riforma finanziaria del 1971, si impose anche perchè quella riforma finanziaria doveva essere accompagnata da altre due riforme fondamentali che presero corpo in quel periodo: l'istituzione dell'ente regione e il sistema di programmazione economica. Non esito a definire l'istituzione dell'ente regione la più grande riforma istituzionale realizzata nel paese nei suoi quasi cinqant'anni di vita democratica. Siamo ormai a diciannove anni dall'attua-

zione dell'ente regione e non è questo il luogo nè il momento per fare un bilancio di questa grande innovazione nella struttura dello Stato. Non possiamo però nascondere le tante delusioni, insoddisfazioni e amarezze che circondano l'operato di questa struttura. Non rivolgo accuse a nessuno, ma constato uno stato d'animo largamente diffuso.

Anche la programmazione economica quinquennale, così come era stata pensata, non ha dato i risultati sperati. Lo sviluppo impetuoso, quasi frenetico, dei cicli economici non permette rigidi incanalamenti, tanto meno per periodi troppo lunghi. La non rispondenza di queste due nuove strutture ha esaltato la carenza della stessa riforma tributaria. Questa stessa riforma, risultata inadeguata, ha certamente contribuito ad aggravare la crisi della stessa regione e della programmazione economica.

Durante la discussione in Commissione si è verificata una notevole convergenza tra le varie forze politiche su queste tematiche. È un patrimonio che va sostenuto. Dopo più di quarat'anni di vita democratica si può constatare, assieme alla forte tenuta dei valori di base, l'insorgere di elementi che possono denunciare fenomeni negativi cui si deve prestare attenzione. Tra i più significativi e anche pericolosi ricordo l'aumento del tasso di assenteismo nel momento elettorale e la espressione del «voto bianco» e del «voto di protesta». Ci sono spiegazioni generali per l'insorgere e lo svilupparsi di questi fenomeni. Paradossalmente, lo stesso consolidamento della democrazia nella vita della gente può portare a valutazione di grande sicurezza verso il sistema; ciò però può generare a sua volta una certa abitudine e trasformarsi in minor interesse o in totale assenza di partecipazione al momento elettorale. Anche da noi il tasso di partecipazione alle votazioni è sceso a valori attorno all'80 per cento. Si afferma che è un fenomeno generalizzato, un fenomeno proprio delle democrazie mature la cui partecipazione è molto al di sotto rispetto ai valori registrati da noi. Riconosco che è una constatazione statistica, ma certo non sufficiente per cambiare il giudizio negativo sul fenomeno. Si impone una ripresa nel diritto-dovere di partecipazione politica che può meglio realizzarsi proprio al livello del governo locale, il più vicino ed immediato interlocutore dei cittadini. Occorre però che questo governo locale sia vero luogo di assunzione di precise responsabilità, di confronto progettuale e di gestione della comunità, reale momento di servizio e quindi di recupero del grande valore della politica.

Un altro pericolo che si affaccia è quello dello sbandamento verso posizioni direttamente o indirettamente di matrice totalitaria verificatosi in alcuni paesi europei. A parte i riferimenti di tipo nostalgico e anche culturale, è indubbia la presenza di insoddisfazioni reali verso il funzionamento degli istituti democratici. Anche la nascita di presenze politiche di tipo localistico (il fenomeno delle «leghe») e di quelle legate ad esigenze importanti, ma sempre settoriali (come quella dei «verdi») suona sostanzialmente come una valutazione di insufficienza verso le forze poltiche di tipo tradizionale, basate su proposte politiche di natura globale.

Tutto questo deve spingere le forze politiche ed anche il Governo, che ne è diretta espressione, ad una presenza più puntuale, specie in termini di proposta, di progetti, insomma di sostanziali e precise risposte alle domande che avanza la società moderna.

Tutto questo va fatto in tempo, prima, molto prima del traguardo elettorale del 1990, tenendo conto che tale confronto – appunto quello del 1990 – non sarà tanto sui massimi sistemi, sulle scelte ideologiche di fondo, ma proprio a livello amministrativo, quello del potere locale.

Con questo non sostengo la tesi di chi vuol ridurre il confronto politico al solo confronto sulle cose, superando la valutazione e la differenziazione delle matrici ideologiche, storiche e politiche dei rispettivi partiti. Le stesse soluzioni che via via si possono proporre per realizzare una politica delle cose, dei programmi non sono mai neutre nè sul piano dei fini da raggiungere, nè su quello dei metodi da adottare. Anche la tesi in base alla quale la omogeneità e quindi la coerenza dei vari livelli di Governo, in particolare quello locale con quello nazionale, deve essere superata lasciando al primo, quello locale, l'attenzione prevalentemente alle «cose e ai programmi» e al secondo, quello nazionale, il cosiddetto «quadro politico», prevedendo quindi la possibilità di alleanze diverse tra partiti a seconda dei livelli, mi sembra per lo meno prematura nel nostro contesto. Questo non vuol dire che anche per il livello locale debba prevalere rigidamente la formula politica realizzata a livello centrale con la trasposizione meccanica della formula nazionale in tutte le comunità di base; sarebbe un non senso questa rigidità assoluta e meccanica pari a quello di sostenere l'indifferenza del dato politico rispetto alla cosiddetta politica delle cose.

La scelta da fare è la risultante della indispensabile mediazione tra tutte le valutazioni di ogni ordine e grado. Certo è che nelle democrazie mature la eccessiva politicizzazione della realtà locale a scapito dei contenuti programmatici rappresenta una posizione vecchia che deve essere rivista. Sarà più facile camminare sulla strada della maggiore attenzione ai programmi locali rispetto agli schieramenti nella misura in cui si darà oggettività, consistenza e concretezza ai programmi; il tutto accompagnato da un riconoscimento di completa o almeno ampia responsabilità di governo al potere locale.

Si tratta in buona sostanza di dare corpo oggettivo e politico al diritto-dovere del cittadino di scegliere, ma anche di verificare e, se necessario, cambiare.

Onorevoli colleghi, si parla spesso di democrazia matura e la si configura a volte solo come il sistema nel quale è possibile realizzare l'alternativa o l'alternanza di governo. Questo è sicuramente un elemento di grande importanza cui si deve certamente tendere anche in Italia, ma ugualmente importante per la realizzazione di questa democrazia matura è e resta l'azione per l'allargamento e il rafforzamento del livello di partecipazione e, quindi, di responsabilizzazione di tutti i cittadini alla progettazione o gestione della propria comunità.

Sì, onorevoli colleghi, questo provvedimento è positivo e si pone sulla giusta strada, per cui il Gruppo della Democrazia cristiana si esprimerà in modo positivo; ma aspettiamo l'iniziativa del Governo per un disegno più ampio ed organico relativo al tema fondamentale del potere locale. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il lavoro per giungere alla conversione in legge di questo decreto-legge è stato in Commissione assai intenso e ritengo anche che sia stato assai proficuo nel senso che proponiamo all'Aula un testo che meglio risponde alle esigenze dei comuni, ma anche alle esigenze del paese e del bilancio dello Stato.

Credo che tutti ci si debba rendere conto – questo è stato lo spirito che ha animato la Commissione – che si deve operare consapevolmente e con realismo tenendo conto della situazione esistente della finanza pubblica. Qualche proposta, come quella che è stata ricordata in Aula e che è stata oggetto di una serie di emendamenti da parte del rappresentante della Lega Lombarda, cioè la proposta di travasare il gettito ILOR sostanzialmente ai comuni, è di per sé estremamente semplicistica se ci si preoccupa solo della finanza locale, ma non è realistica perchè non tiene conto che, se trasferisce risorse da una parte, apre un buco, dall'altra, che deve essere colmato.

Ci siamo messi a lavorare, invece, con senso di responsabilità e realismo ed è per questo che nella sostanza è emerso un giudizio positivo sul provvedimento sottoposto al nostro esame; e ritengo di poter confermare ulteriormente questo giudizio.

Tutti conveniamo sul fatto che questa soluzione sia di carattere temporaneo e di emergenza; non è una soluzione definitiva. Siamo convinti – e lo dicevo abbastanza chiaramente nella relazione presentata all'Aula – che la sfera nella quale si può realizzare realmente un'autonomia impositiva dei comuni è quella dell'area immobiliare, di una gestione delle imposte su tutto il settore immobiliare. In tal modo si possono conseguire dei vantaggi notevoli perchè si possono avere un'ampia base sulla quale operare e una consistente elasticità, perchè possono bastare variazioni modeste, modestissime delle aliquote per apportare un gettito di una tale consistenza da avere una reale e sostanziale incidenza sui bilanci dei comuni e delle autonomie locali. Oltre tutto, nel colpire questo settore, si ha anche il pregio di una stabilità del bene che viene colpito e assoggettato alle imposte, cioè un bene che non è facilmente trasferibile da un posto all'altro del territorio nazionale. I principali difetti che potrebbero avere, ad esempio, le addizionali, come l'addizionale sul reddito, consistono nel fatto che il soggetto di imposta può facilmente trasferire la propria sede fiscale e quindi muoversi sul territorio nazionale anche in funzione del diverso carico fiscale che può derivare dalle diverse misure di addizionale decisa dai vari comuni. Viceversa il bene immobile ha certamente un carattere di grande stabilità, di difficile trasferibilità. Però al momento attuale occorre tenere conto che il settore immobiliare è già gravato da una serie abbastanza notevole di imposte. Non si può pensare di introdurre *ex novo* una imposta aggiuntiva a favore delle autonomie locali, perchè solo un accenno a questo potrebbe provocare reazioni abbastanza consistenti e in molti casi anche giustificate nel paese.

Vorrei dire inoltre che non è vero quanto è stato affermato da qualche collega nella discussione generale, cioè che tutti i comuni conoscono bene il patrimonio immobiliare esistente sul loro territorio meglio degli stessi uffici tecnici erariali. Non è vero, perchè il nostro paese presenta delle realtà molto differenziate; ci possono essere amministrazioni locali che hanno una gestione completa del territorio, ma vi sono anche molte realtà locali che non sono assolutamente in grado di controllare il fenomeno dell'edilizia sul loro territorio. Questa è la chiara manifestazione di una non conoscenza del territorio e degli immobili in esso esistenti. Vero è, invece, che gli uffici tecnici erariali da tempo si sono posti sulla via dell'inserimento nell'elaboratore centrale di tutti i dati relativi agli immobili. E la via iniziale per poter procedere ad un riordino generale del sistema delle imposte nel campo immobiliare è proprio quella del riordino e dell'aggiornamento del catasto. Anche per questo motivo la Commissione ha proposto un comma apposito, il

7-bis, nel quale sono offerti strumenti particolari, che sono stati discussi anche nella Commissione intercamerale sull'anagrafe tributaria; sono state proposte cioè delle norme per favorire e facilitare l'aggiornamento dei catasti attraverso una serie di controlli incrociati che partono dalla conoscenza, che oggi gli uffici del catasto non hanno, dei codici fiscali di tutti i titolari di immobili.

Inoltre è necessario in questo momento – e di questo abbiamo discusso abbondantemente in Commissione, anche se nella relazione non se ne fa cenno – procedere ad un riordino, innanzitutto aggiornando ed attualizzando le rendite catastali. Già oggi questo mancato fenomeno ha portato a degli assurdi, perchè si parla ancora in questo decreto dell'INVIM, per conservare l'aliquota massima di questa imposta, il che non fa altro che confermare ciò che avviene da tempo, ma in realtà si è dovuto verificare che le rendite catastali non sono aggiornate. In questo modo, i cittadini che operano trasferimenti non pagano nella dovuta misura, ossia in relazione al valore dei trasferimenti stessi, nè l'imposta di registro, nè l'INVIM. Ciò ha provocato per gran parte dei comuni italiani la perdita di una entrata che invece avrebbe dovuto continuare ad esistere e svilupparsi in questi anni.

Il settore immobiliare è gravato da diverse altre imposte, registro, successioni, nel caso di trasferimenti; vi sono inoltre le imposte sul reddito prodotto, cioè l'IRPEF e l'ILOR. È necessario un riordino generale, che non può essere fatto con un provvedimento non adeguatamente valutato, in quanto occorre una ampia discussione quale non si può fare in occasione della conversione in legge di un decreto: quando abbiamo poche settimane a disposizione per convertire in legge il decreto stesso, non possiamo operare una così importante riforma.

Il sottoscritto aveva chiesto in Commissione a tutti i presentatori di specifiche disposizioni tendenti alla istituzione immediata della nuova imposta immobiliare il ritiro di tale proposta, proprio per il fatto che vi era una convergenza di vedute tra le diverse forze politiche sul risultato finale a cui si deve arrivare; e li ringrazio perchè hanno accettato questa richiesta. La Commissione si è espressamente pronunziata perchè in tempi brevi si vada alla presentazione da parte del Governo di un disegno di legge in materia, ma è stato assunto anche l'impegno, se il Governo non dovesse intervenire – è chiaramente un impegno di carattere politico – di trovare una intesa per arrivare alla presentazione di un disegno di legge congiunto da parte dei parlamentari di diversi Gruppi politici, considerato che c'era una intesa sull'obiettivo finale.

Questo mi sembra un fatto assai significativo e ritengo sia opportuno ribadirlo in Aula perchè costituisce un impegno, sia pure soltanto di natura politica, per tutti noi e per il Governo.

Abbiamo visto di buon grado l'istituzione della nuova imposta comunale su imprese, arti e professioni, perchè, pur fra tanti difetti che sono stati qui ricordati da tutti i colleghi che sono intervenuti, ha anche dei notevoli pregi. Non sto a ricordare i difetti, perchè lo hanno già fatto gli altri; semmai ne vorrei aggiungere uno ulteriore cioè il fatto che questa imposta ha una base molto limitata, perchè colpisce solo alcuni degli immobili e dei locali esistenti sul territorio di un comune. Per questi motivi si presta al fatto che vi siano comuni vicini che applicano l'uno l'aliquota minima e l'altro l'aliquota massima, con differenze che diventano assai sensibili e percettibili dal cittadino e che possono dar luogo, quindi, ad antipatici confronti o forse

anche ad artificiosi trasferimenti o di domicilio fiscale o a qualcos'altro, ove ciò sia possibile.

Ci sono aspetti negativi anche da questo punto di vista, perchè creano sul territorio una differenza troppo sensibile.

Però, come dicevo prima, l'imposta ha anche dei grandi pregi. Anzitutto bisogna metterne in evidenza la semplicità di applicazione e di accertamento, cosa non trascurabile tenendo conto che – come ho già detto – si tratta di un tributo che ha sicuramente un carattere contingente e temporaneo, cioè di provvedimento tampone. Questa semplicità è necessaria perchè altrimenti i comuni dovrebbero costituire uffici per compiere i dovuti accertamenti e, se tali uffici dovessero essere assai consistenti, si vanificherebbe il risultato economico che darà la nuova imposta, la quale fornirà un gettito abbastanza limitato, se considerato comune per comune. Infatti, se applicata al minimo, secondo le previsioni del Governo, tale imposta nell'intero paese darà un gettito di circa 1.850 miliardi: non si tratta quindi di una grande somma. Se ogni comune dovesse costituire un ufficio di 20 o 30 persone per compiere gli accertamenti (come sarebbe necessario se l'imposta fosse legata al reddito o al volume di affari), i costi per l'accertamento e la verifica, in alcuni casi, sarebbero molto vicini al provento.

Viceversa l'avere scelto un criterio estremamente semplice per l'accertamento dell'imposta determina per il comune un'entrata quasi «pulita». Per di più se si tiene conto che è stato inserito anche il principio della autotassazione, si verifica un ulteriore vantaggio in termini di istituzione di uffici per l'accertamento e la verifica. Infatti, diventa estremamente semplice rilevare anzitutto chi non ha provveduto a fare la denuncia e poi, sulla base di elementi che il comune ha già nei propri archivi o che può acquisire facilmente presso gli uffici tecnici erariali, è possibile anche operare un confronto sulle misure dichiarate assoggettabili.

Inoltre questa nuova previsione può essere confrontata con la previsione già esistente nei comuni per la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani; si ha un termine di raffronto che non ha una perfetta coincidenza con il punto al nostro esame, ma ha comunque con esso una certa relazione.

Esiste ancora un grande vantaggio: questa imposta dà anche a noi parlamentari il respiro, la tranquillità e la serenità necessari per esaminare con la dovuta attenzione il nuovo provvedimento che dovremo approvare senza la spada di Damocle dell'urgenza. Infatti l'imposta comunale su imprese arti e professioni, che oggi si istituisce può restare in vita per uno, due o tre anni poichè di anno in anno si ripeterà – oserei dire automaticamente – il gettito con riferimento all'anno precedente senza bisogno di operare nuovi accertamenti o di prevedere varianti.

Mi sono voluto soffermare su questi aspetti positivi perchè sono quelli che ci hanno portato a valutare la nuova imposta con particolare favore. Ci sono comunque anche dei problemi: il gettito sarà molto sperequato e ciò costituisce un motivo reale di preoccupazione. Siamo cioè convinti di aver messo molti comuni nella condizione di poter operare con maggiore serenità o, in altri casi, sulla via del risanamento del bilancio, ma sappiamo anche che si manifesteranno diversi problemi. In Commissione, in accordo con il Governo, siamo riusciti a porre una sorta di paracadute, cioè una misura di protezione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti. Non dobbiamo però dimenticare che l'anno prossimo, cioè quando conosceremo il gettito realmente ottenuto con la nuova imposta, ci troveremo di fronte ad alcuni problemi di carattere perequativo.

Non dobbiamo illuderci di aver risolto per alcuni anni le questioni della finanza locale: il prossimo anno dovremo pensare ai comuni della fascia superiore ai 5.000 abitanti (ipotizziamo fino a 15.000 abitanti), fascia per la quale non abbiamo offerto un paracadute. Mi riferisco a comuni montani e rurali di queste dimensioni, che non hanno numerose o consistenti attività economiche sul loro territorio e che non avranno perciò un gettito adeguato.

Quindi, mentre da un lato siamo contenti perchè si sono offerte una serie di soluzioni positive, siamo anche in vigile attesa di conoscere quale sarà l'effetto negativo che si determinerà in altri casi, consapevoli che sotto questo profilo bisognerà nuovamente porre mano ad interventi riequilibratori.

Provengo da una esperienza di oltre un ventennio nelle amministrazioni locali: ho fatto il sindaco di un capoluogo di provincia per quasi 15 anni, ho praticamente vissuto la mia vita negli enti locali e pertanto mi sento legato ai loro problemi. Oggi che svolgo il ruolo di parlamentare mi preoccupo dei problemi dello Stato, ma ritengo che le diverse ottiche (quella di chi guarda con particolare attenzione ai comuni e quella di chi guarda con particolare attenzione ai problemi del paese) non siano divaricanti, ma rispecchino un'unica posizione. Voglio pertanto sottolineare che alcune modifiche che abbiamo introdotto agli articoli 24, 25 e 26 sono estremamente significative: infatti nel testo del Governo vi era quasi un senso di attribuzione di colpe e responsabilità ai comuni, visti come gli organismi che hanno sperperato e che vogliono continuare ad operare in malo modo e pertanto devono essere posti a freno.

Sono convinto che le cose stanno in modo diverso, ritengo cioè che i comuni abbiano subìto la pressione di una serie di servizi e di funzioni che anche il Parlamento ha loro attribuito senza preoccuparsi troppo del carico economico e finanziario che si veniva a determinare sulle loro spalle in termini di spesa non adeguatamente coperta. I comuni non vogliono vivere in una condizione di dissesto almeno nella grande maggioranza, ma vogliono operare per il risanamento e quindi gli articoli 23, 24 e 25, così come modificati, vogliono essere un binario rigido e un pungolo, ma anche un aiuto e un sostegno ai comuni affinchè operino sulla via del risanamento delle loro finanze dissestate.

È quindi con tale spirito di stretto rapporto e raccordo tra l'amministrazione centrale e l'amministrazione periferica che ritengo si possa procedere all'approvazione di questo disegno di legge, migliorandolo opportunamente attraverso gli emendamenti già proposti, o gli altri al nostro esame in questa sede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che da parte mia sia anzitutto doveroso ringraziare la Commissione finanze e tesoro per il lavoro che ha svolto nelle settimane scorse nel tentativo di migliorare questo disegno di legge e comunque per dare indicazioni in una materia molto delicata e dove nessuno può ritenersi una *summa* indeclinabile di pensiero.

In sede di Commissione, ma anche qui in Aula, il Governo ha valutato positivamente gli apprezzamenti e gli assensi timidi, nonchè i dissensi

proprio su una materia in cui dobbiamo ritenerci tutti responsabili. Infatti, l'imposizione sia diretta che indiretta è un argomento estremamente difficile da affrontare, in particolare poi quando ci si incammina verso un periodo di riforme interessanti.

Vorrei quindi esprimere il mio ringraziamento ai senatori Ruffino, Leonardi, Pizzol, Mantica, Vetere, Bossi e Colombo nonchè al relatore, che ci consentono oggi di richiamare per lo meno alcune motivazioni che ci hanno indotto ad introdurre questa imposta sugli insediamenti produttivi, di cui si parla al titolo I del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66.

Già nell'altro ramo del Parlamento, con il primo disegno di legge, poi trasformato nel decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549, il Governo aveva indicato i diversi motivi per cui non si poteva pensare ad un'imposta sui consumi. Il primo si riferisce ad una direttiva CEE che impedisce di ricorrere ad una addizionale IVA già sul presupposto di imposizione costituito dal volume di affari.

Il secondo motivo riguarda una valutazione che abbiamo fatto: non è detto che un soggetto con un determinato volume di affari sia poi un soggetto con un elevato reddito e quindi con una elevata capacità contributiva.

Il terzo motivo è il riferimento al volume di affari: tenendo conto della classe di superficie, anche con una imposizione dello 0,4 o dello 0,8, si poteva determinare un'imposta notevolmente sproporzionata tra soggetti con alti volumi di affari e soggetti con bassi volumi di affari. È sufficiente fare qualche rapido calcolo per questo: è facile immaginare, pensando ad un giro di affari di 100 miliardi, quale avrebbe potuto essere l'imposta applicando lo 0,8 su questa cifra.

Si è pertanto passati a questa imposta sugli insediamenti produttivi, facendo anche una carrellata su quanto avviene nei paesi occidentali. Ci siamo accorti che, ad esempio, in Francia gli enti locali hanno un'autonomia impositiva basata su questi parametri, cioè classe di superficie e monte salari e non categorie, ma di fatto è simile. In altri paesi della Comunità abbiamo visto che a favore degli enti locali vi è una imposizione simile a quella presentata oggi. Quindi, ci siamo incamminati su una via che abbiamo detto già da qualche mese essere temporanea, lasciando però una discrezionalità ai comuni nella applicazione e dando per la prima volta a questi la possibilità di intervenire in altre fasi dell'imposizione: nell'accertamento, nella riscossione e nel controllo, cioè in momenti determinanti della cosiddetta capacità impositiva, poichè quest'ultima non riguarda soltanto l'imposizione ma anche tutti gli altri momenti che ho appena ricordato e che quindi danno oggi la possibilità ai comuni di essere enti impositori.

È chiaro che siamo in una fase iniziale. Ci rendiamo conto – e l'abbiamo già detto – che questa autonomia impositiva per noi è soltanto temporale.

In sede di Commissione, nel corso dell'ultima discussione su questa materia, il Governo, che tra l'altro ha presentato un disegno di legge sul riordino dei tributi minori degli enti locali manifestando la possibilità di essere disponibili ad una delega in questo senso, fa capire che ci si avvia verso una capacità impositiva diversa da quella oggi presentata.

Rivolgendomi al Partito comunista che ha svolto un ruolo importante in Commissione, come anche gli altri partiti, vorrei chiedere, in relazione all'emendamento – di cui poi discuteremo in sede di esame delle singole proposte – all'articolo 1, che poi era quello che tendeva a modificare

l'imposta stessa, proponendo un'altra forma, se oggi non gli convenga aderire all'indicazione che il Governo ha accettato.

Infatti giovedì scorso in Consiglio dei ministri, il decreto di sanatoria per gli immobili ha tenuto conto anche della proposta dei partiti di minoranza. Non mi sembra di vedere in questo decreto-legge grande differenza, tenendo conto che la sanatoria per i redditi da fabbricati e da terreni, come proposta dal Partito comunista, la ritroviamo oggi in una iniziativa legislativa approvata la settimana scorsa. Pertanto, ciò che possiamo dire con estrema chiarezza è che anche rispetto alla proposta di riordino con riferimento agli immobili, nel senso di un ampliamento della base imponibile, il Governo è molto attento e su di essa ha convenuto. Si tratterà poi di studiare gli strumenti procedurali e di vedere se si debba arrivare ad una delega al Governo o se convenga invece, come si è detto in Commissione, avviare da parte della Commissione di merito l'esame di un progetto di riordino degli immobili. Certo è comunque che si pone la necessità di dare una autonomia diversa ai comuni proprio in questo senso.

Tuttavia, a quei colleghi che ritengono che questa sia una imposta discriminante perchè non colpisce tutti e perchè, in questo caso, va a colpire solo alcuni, vorrei ricordare che chi fa l'amministratore sa benissimo che un lavoratore dipendente o un pensionato riceve da un comune servizi diversi e minori rispetto a quelli che riceve un insediamento produttivo. C'è dunque una logica, una *ratio* dietro l'imposta sugli insediamenti produttivi. Non vi è dubbio che, rispetto a questi soggetti, i comuni eroghino servizi che comportano costi di gran lunga superiori. Pertanto, in questa fase il Governo ha scelto la via di non far concorrere completamente a questa imposizione soggetti che dai comuni ricevono servizi limitati, vale a dire soggetti che non hanno altre necessità se non quelle derivanti dal possesso di una casa o di un immobile. È questa la ragione che ci ha indotti, in un fase transitoria, a preferire questa imposizione.

Il Governo è qui per dire che anche nei titoli II e III sono contenute importanti novità in materia di finanza locale e quindi di riassetto. Ne parlerà comunque il collega Fausti quando si passerà all'esame degli emendamenti. Ad ogni modo, forse per la prima volta, il Governo è presente in quest'Aula per significare che è molto attento al problema dell'allargamento dell'area imponibile ed è quindi disponibile in tal senso. Verificherà pertanto gli strumenti che si ritengano più opportuni e costituzionalmente più precisi in ordine alla necessità di giungere in breve termine all'ampliamento dell'area imponibile, che credo possa già essere indicato come previsione di un'imposta locale sugli immobili che ritengo meriti sostegno e attenzione, nonchè approfondimento e studio, trattandosi di una materia molto delicata. Del resto, quando si procederà al riordino bisognerà tener conto della necessità di eliminare undici diverse imposte che oggi gravano sugli immobili prevedendo una delega in questo senso, il che comporterà tempi non brevi (direi piuttosto tempi lunghi) proprio per predisporre una riforma precisa nei suoi contenuti, chiara ma anche difficile, se si considera che si innova completamente in materia di imposizione diretta sugli immobili.

A questo punto, credo di aver fatto non tanto una replica, ma una riflessione, una meditazione sulle interessanti valutazioni che tutti i colleghi hanno esposto, e pertanto li ringrazio ancora per il contributo dato.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati dalla Commissione di merito. Avverto, peraltro, che tale parere non è ancora completo, poichè siamo in attesa dell'ulteriore parere sugli emendamenti che sono stati presentati successivamente. Penso che in breve tempo arriveranno alla Presidenza.

Prego il senatore segretario di dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

FASSINO, *segretario:*

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati, nella odierna seduta antimeridiana, gli emendamenti proposti all'Assemblea dalla Commissione di merito al testo del decreto-legge, per quanto di propria competenza, a maggioranza, esprime parere contrario, per carenza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, sugli emendamenti 3.1, 9.1, 10.0.1 e 10.0.2.

L'emendamento 3.1 crea i presupposti per un incremento del fabbisogno del settore statale, con conseguente aumento degli oneri per interessi (per cassa e quindi per competenza) a carico del bilancio statale; l'emendamento 9.1 crea un vuoto di entrate per gli enti locali dell'ordine di 100-200 miliardi, a fronte di trasferimenti (del resto giudicati insufficienti dagli stessi enti locali) già preordinati nel bilancio statale sulla base di una maggior copertura tariffaria del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, copertura che con l'emendamento proposto dalla Commissione di merito rischierebbe di scendere al di sotto della situazione in atto nel 1988; l'emendamento 10.0.1 modifica sostanzialmente il quadro dei meccanismi di mobilità per il pubblico impiego disciplinati nella legge n. 554 del 1988, collegata alla legge finanziaria per il 1989; la modifica di questi meccanismi di mobilità, che ora stanno per essere attuati, creerebbe oneri aggiuntivi per la finanza statale, ulteriori rispetto all'equilibrio, annuale e triennale, fissato con la legge finanziaria per il 1989; l'emendamento 10.0.2 crea un vuoto di entrate (non coperto) pari a circa 20 miliardi.

Inoltre la Commissione bilancio non ha espresso parere contrario sull'emendamento 9.3, avendo preso atto dell'impegno del Governo a riformulare per l'Assemblea la disposizione in modo da tener conto delle esigenze particolari dei comuni del Mezzogiorno.

Infine la Commissione, in riferimento all'emendamento 30.0.1, richiama l'opportunità di mantenere in vigore, per ragioni di trasparenza, la vigente normativa in materia di pubblicità dei bilanci degli enti pubblici.

Si fa presente che i rappresentanti del Gruppo comunista hanno espresso netto dissenso in ordine alle valutazioni adottate ai fini della espressione del parere contrario sugli emendamenti prima indicati: in particolare, a giudizio del Gruppo comunista, non si porrebbero problemi di copertura per l'emendamento 3.1, mentre l'emendamento 9.1 già assicurerebbe un incremento di gettito, tenuto conto del diverso meccanismo di calcolo della copertura dei costi del servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

PRESIDENTE. Poichè mi sembra vi sia stata un'incertezza nell'ascolto di quanto riferito all'emendamento 9.1, preciso che il testo della Commissione afferma che tale emendamento creerebbe «un vuoto di entrate per gli enti locali dell'ordine di 100-200 miliardi»; da 100 a 200 miliardi quindi.

In attesa del restante parere della 5ª Commissione permanente, passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, con l'allegata tabella, è il seguente:

TITOLO I

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

Articolo 1.

(*Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta*)

1. A decorrere dall'anno 1989, è istituita l'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del comune, di arti e professioni e di imprese, limitatamente, per le imprese agricole, all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico. La nozione di esercizio di imprese e di arti e professioni è assunta come definita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dalle associazioni anche se non riconosciute, dagli enti pubblici o privati, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni, che esercitano le attività indicate nel comma 1 anche se per periodi limitati nel corso dell'anno.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

4. L'imposta è determinata in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali e delle aree attrezzate, direttamente utilizzate per l'esercizio delle attività indicate nel comma 1, con esclusione: *a*) della superficie dei locali e delle aree destinate alla produzione, distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e

radiotelevisivi, di altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; *b*) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attività aeroportuali, portuali e autoportuali; *c*) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili. La superficie delle aree scoperte attrezzate, direttamente utilizzate, è computata in ragione del 10 per cento.

5. In caso di esercizio dell'attività senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero di esercizio dell'attività in forma ambulante, la misura dell'imposta è quella della prima classe di superficie. Ai fini del computo della superficie, sono considerati per la loro superficie complessiva i locali facenti parte di un'unica costruzione, ovvero più locali siti in costruzioni contigue, utilizzati dallo stesso soggetto passivo. Se in detti locali sono esercitate attività diverse, l'imposta è dovuta con riferimento all'attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie utilizzata.

6. L'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attività di cui al comma 1, in relazione alle attività e alle superfici alla stessa data. L'imposta non è dovuta dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

7. L'imposta è dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove è esercitata l'attività. In caso di mancanza di locali od aree destinati all'esercizio dell'attività, ovvero di esercizio dell'attività in forma ambulante, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno.

8. Non sono soggetti all'imposta: lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni con personalità giuridica, nonchè gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al 65 per cento. Per le attività stagionali esercitate nel corso dell'anno per periodi non superiori, complessivamente, a sei mesi, l'imposta è ridotta di un quarto.

9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ALLEGATO

TABELLA DELLE MISURE ANNUE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

SETTORI DI ATTIVITÀ	CLASSI DI SUPERFICIE															
	fino a 25 mq.		fino a 50 mq		fino a 100 mq.		fino a 200 mq.		fino a 500 mq		fino a 4.000 mq.		fino a 10.000 mq.		oltre 10.000 mq. per ogni 10 000 mq si aggiungono per ciascun settore di attività	
	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire
I) Di impresa agricola; di produzione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	90 000	180.000	140.000	280.000	210.000	420.000	320.000	640.000	450.000	900.000	700.000	1.400.000	1.200.000	2.400.000	500.000	1.000.000
II) Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	100.000	200.000	150.000	300.000	230.000	460.000	340.000	680.000	510.000	1.020.000	780.000	1.560.000	1.300.000	2.600.000	500.000	1.000.000
III) Industriali	110.000	220.000	160.000	320.000	260.000	520.000	380.000	760.000	550.000	1.100.000	850.000	1.700.000	1.400.000	2.800.000	500.000	1.000.000
IV) Di commercio all'ingrosso, di intermediazione del commercio con deposito; di trasporti e comunicazioni	130.000	260.000	190.000	380.000	290.000	580.000	430.000	860.000	610 000	1 220.000	920.000	1.840.000	1 500.000	3.000.000	500.000	1.000.000
V) Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, di carburanti e lubrificanti; di intermediazione del commercio; di bar	140 000	280.000	210.000	420.000	340.000	680.000	520.000	1.040.000	660.000	1.320.000	990.000	1.980.000	1.600.000	3.200.000	500.000	1.000.000
VI) Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento	150.000	300.000	230.000	460.000	370.000	740.000	560.000	1.120.000	710.000	1.420.000	1.070.000	2.140.000	1.800.000	3.600.000	500.000	1.000.000
VII) Di altro commercio al minuto	170.000	340.000	260.000	520.000	420.000	840.000	620.000	1.240.000	760.000	1.520.000	1.150.000	2.300.000	1.900.000	3.800.000	500.000	1.000.000
VIII) Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di commercio	180.000	360.000	290.000	580.000	450.000	900.000	680.000	1.360.000	790.000	1.580.000	1.230.000	2.460.000	2.000.000	4.000.000	500.000	1.000.000
IX) Professionali e artistiche; di servizi vari	200.000	400.000	340.000	680 000	530.000	1.060.000	730.000	1.460.000	860.000	1.720.000	1.310.000	2.620.000	2.100.000	4.200.000	500.000	1.000.000
X) Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni	210.000	420.000	370.000	740.000	570.000	1.140.000	790.000	1.580.000	930.000	1.860.000	1.420.000	2.840.000	2.200.000	4.400.000	500.000	1.000.000

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I redditi da fabbricati di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui è stata totalmente o parzialmente omessa la dichiarazione per i periodi di imposta dal 1984 al 1987, possono essere dichiarati nel termine e secondo modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella dichiarazione dovranno essere indicati, per ciascun anno o periodo di imposta in cui si è verificato il possesso, l'ubicazione dell'immobile e la rendita catastale valutata.

2. I redditi fondiari di cui al comma 1 sono soggetti alle imposte sui redditi con le aliquote in vigore al momento in cui fu presentata, o avrebbe dovuto essere presentata, la dichiarazione. L'IRPEF applicabile su tali importi è determinata in base all'aliquota marginale dichiarata dal contribuente nei periodi di imposta di riferimento, ovvero, in caso di omessa dichiarazione, applicando le aliquote all'epoca vigenti.

3. L'importo complessivo delle imposte di cui al comma 2 deve essere versato, mediante delega a istituti o aziende di credito o all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in due rate, la prima entro il mese di novembre del 1989 e la seconda nel mese di novembre del 1990. Sulle imposte di cui sopra non sono applicabili sanzioni, soprattasse e interessi salva l'applicazione degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in caso di mancato o insufficiente versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1. L'ILOR pagata ai sensi del precedente comma 2 non è deducibile.

4. Il Ministero delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, elabora liste di fabbricati, raggruppati in base al comune, alla via e al numero civico, indicati come produttivi di reddito fondiario nelle dichiarazioni di cui agli articoli 1, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentate per l'anno 1983.

5. Le suddette liste, riepilogate per singolo fabbricato, devono essere inviate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni in cui sono ubicate le unità immobiliari. Le suddette informazioni possono essere inviate su supporto cartaceo o su supporto magnetico.

6. Entro sei mesi dal ricevimento degli elenchi i comuni indicheranno agli uffici tecnici erariali territorialmente competenti le unità immobiliari di cui non è risultata traccia nelle liste di cui al comma precedente e che risultavano esistenti nel periodo di imposta e di riferimento.

7. Gli uffici tecnici erariali provvedono, d'intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei proprietari di tali immobili nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per l'accertamento, unitamente alla rendita catastale effettiva o presunta dell'immobile.

8. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, in base a criteri selettivi determinati dal Ministero delle finanze anche tenuto conto della capacità

operativa degli uffici e al gettito presumibilmente recuperabile, inviano ai contribuenti una richiesta di chiarimenti sulle ragioni della mancata dichiarazione del reddito fondiario.

9. In mancanza dei suddetti chiarimenti o in caso di chiarimenti non corredati da idonea documentazione, gli uffici emettono avvisi di rettifica o di accertamento, senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice.

10. La dichiarazione resa ai sensi del presente articolo non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria dell'opera edilizia", e successive modificazioni.

11. La stipula di atti concernenti fabbricati è condizionata, sotto pena di nullità, alla produzione di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere inserito il reddito fondiario, ovvero alla indicazione in atto del motivo per cui il reddito dell'immobile non doveva essere oggetto di dichiarazione anteriormente alla stipula.

12. Il gettito derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo andrà per un importo pari a lire 2.400 miliardi alla copertura dei maggiori trasferimenti dello Stato agli enti locali per l'anno 1989. Il gettito dei tributi e delle sanzioni pecuniarie relative agli accertamenti di cui al comma 9 del presente articolo, è attribuito al comune in cui è ubicato l'immobile».

1.3 BRINA, ANDRIANI, BERTOLDI, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VETERE, VITALE

Al comma 1, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 1989» *inserire le seguenti:* «e sino all'approvazione della legge organica regolatrice dell'autonomia impositiva degli enti locali».

1.4 RUFFINO, DE CINQUE, D'AMELIO, CAPPELLI, BAUSI, CARTA, ACQUARONE, NERI

All'emendamento 1.1, comma 4, lettera c), *sostituire le parole:* «muniti di concessione e di autorizzazione comunale» *con le altre:* «muniti di concessione o di autorizzazione comunale».

1.1/1 IL GOVERNO

All'emendamento 1.1, comma 4-bis sopprimere il primo periodo; nel secondo periodo sostituire le parole «Sono soggetti all'imposta» *con le altre:* «Non sono compresi nella esclusione di cui al precedente comma 4»; *dopo le parole* «nei porti,» *inserire le seguenti:* «negli autoporti,» *sostituire le parole* «le attività sopraelencate» *con le altre*: «le attività escluse a norma del precedente comma 4»; *aggiungere in fine il seguente comma:*

«4-*ter*. La superficie delle aree attrezzate, se scoperte, è computata in ragione del 10 per cento».

1.1/2 IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. L'imposta è determinata in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali comunque utilizzati per l'esercizio delle attività indicate nel comma 1, nonchè quella delle aree attrezzate per lo svolgimento di dette attività, con esclusione:

a) della superficie dei locali e delle aree destinata alla distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939 n. 8;

b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attività aeroportuali, portuali e autoportuali;

c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione e di autorizzazione comunale;

d) per le imprese di gestione immobiliare, della superficie dei locali e delle aree destinati alla locazione, anche finanziaria.

4-*bis*. La superficie delle aree attrezzate di cui al comma 4 e al presente comma, se scoperta, è computata in ragione del 10 per cento. Sono soggetti all'imposta i pubblici esercizi, i posti di ristoro, le rivendite di generi diversi ed in generale tutte le attività commerciali di distribuzione di carburante e di servizio per le auto e per le persone lungo le autostrade, negli aeroporti, nei porti, negli edifici ferroviari e in tutti gli altri edifici nei quali si svolgono le attività sopra elencate».

1.1 LA COMMISSIONE

All'emendamento 1.2, comma 8, sono soppresse le parole: «, con esclusione della superficie dei locali e delle aree destinate alla produzione dei beni e dei servizi a rete indicati nella lettera *a*) del precedente comma 4».

1.2/1 IL GOVERNO

Sostituire i commi 5, 6, 7, 8 e 9 con i seguenti:

«5. Se lo stesso soggetto passivo esercita l'attività in locali diversi siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta è dovuta in misura unica a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati i detti insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune; se detti insediamenti sono ubicati, in tutto od in parte, nelle zone speciali di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la misura d'imposta ivi vigente. Se in detti insediamenti ovvero nell'unico locale o sull'unica area attrezzata sono esercitate, dallo stesso soggetto passivo, più attività, diverse da quelle accessorie od occasionali, l'imposta è dovuta con riferimento all'attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie utilizzata ovvero, in caso di uso promiscuo, all'attività compresa nel settore a più elevata tassazione. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in

forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, si assume la prima classe di superficie e, se dette attività sono diverse, l'attività compresa nel settore a più elevata tassazione.

6. L'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attività di cui al comma 1, in relazione alle attività e alle superfici alla stessa data. L'esercizio dell'attività è presunto per il contribuente, cui è stato attribuito il numero di partita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il quale non presenta la dichiarazione di cessazione dell'attività prevista per detta imposta.

7. L'imposta è dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove è esercitata l'attività. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno.

8. Non sono soggetti all'imposta: lo Stato, le Regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni con personalità giuridica, con esclusione della superficie dei locali e delle aree destinate alla produzione dei beni e dei servizi a rete indicati nella lettera *a*) del comma 4; nonchè gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al 65 per cento. Per le attività stagionali esercitate nel corso dell'anno per periodi non superiori, complessivamente, a sei mesi, l'imposta è ridotta di un quarto.

9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso decreto sono disciplinati i conseguenti effetti sulle misure d'imposta da applicare nei comuni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, comma 1».

1.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, siccome gli emendamenti della Commissione 1.1 e 1.2 nelle loro motivazioni sono già stati illustrati nella relazione penso si possa dare ormai per note le motivazioni stesse che hanno portato la Commissione a formulare queste proposte. Quindi penso non sia necessario procedere alla illustrazione dato che nella relazione era già indicato il motivo per cui questi emendamenti erano stati presentati.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, gli emendamenti 1.1/1, 1.1/2 e 1.2/1 riguardano essenzialmente alcune correzioni dovute ad errori di stampa, ma anche ad errori nella formulazione

dell'articolato. Quindi, non sono essenzialmente emendamenti che prevedono spese o coperture finanziarie; si tratta di correttivi di alcuni articoli così come erano stati presentati in Commissione.

BRINA. Signor Presidente, onorevole Ministro, Sottosegretari, colleghi, il mio intervento riguarderà l'illustrazione dell'emendamento 1.3, ma più in generale tutto il titolo I fino all'articolo 6 compreso che introduce e disciplina l'imposta comunale.

La nostra parte politica contesta la scelta fatta dal Governo e dalla maggioranza con l'introduzione dell'imposta comunale che secondo lo schema governativo prevede un gettito di 1.950 miliardi, nell'ipotesi che la stessa venga applicata nella misura minima, e di 3.900 miliardi nell'ipotesi in cui venga applicata nella misura massima dalla generalità dei comuni. L'applicazione della nuova imposta si articola per 10 settori di attività e 8 classi di superficie.

A nostro parere essa presenta un limite di elasticità nel tempo. Già oggi, considerando che la legge finanziaria ha ridotto gli stanziamenti per gli enti locali di oltre 2.400 miliardi, l'applicazione non può più essere fatta al minimo, ma deve essere applicata a livelli più consistenti, oltre il minimo; il che significa che la elasticità per gli anni a venire si riduce notevolmente e questa è una prima considerazione.

La proposta governativa non rappresenta, quindi, un'alternativa ma una semplice soluzione provvisoria che si muove in senso opposto ad una più compiuta ridisegnazione della riforma fiscale. In effetti, anzichè ridurre, come andavano invocando le forze politiche e sociali, il carico fiscale sul momento produttivo, lo si accentua ulteriormente con ricadute sui prezzi e sull'inflazione.

Quindi, siamo lungi dal prefigurare una vera e propria autonomia impositiva degli enti locali concepita, anche per noi, all'interno di un sistema di finanziamento che deve restare misto: in parte derivato e in parte autonomo. Su questo punto il dibattito aveva segnato delle sostanziali convergenze, così come una convergenza, poi risultata formale, sembrava prefigurarsi sull'opportunità di portare la finanza locale fuori dalla precarietà annuale a cui era stata sottoposta per oltre 11 anni. Il passaggio da una condizione provvisoria alla stabilità finanziaria a nostro parere si deve attuare a pressione fiscale invariata e deve riguardare l'assegnazione di materia imponibile e fiscalmente disponibile, capace di garantire una flessibilità ed una elasticità impositiva da utilizzare anche nel tempo.

L'area impositiva autonoma relativamente disponibile, lo sappiamo tutti, riguarda la sfera patrimoniale la quale consente, anche sulla base di studi e di comparazioni effettuate, di sopportare una flessibilità impositiva, una volta accorpate le imposte oggi esistenti, di 15.000-20.000 miliardi. La filosofia che deve sottendere, quindi, la riforma della finanza locale è quella di ampliare l'area impositiva autonoma degli anti locali, di accrescere la responsabilizzazione degli amministratori e degli amministrati, vincolando gli uni e gli altri alle regole delle compatibilità tra fabbisogno e risorse, ancorando la possibilità di accrescere la spesa alla disponibilità a sostenere gli oneri impositivi. Questa impostazione obbedisce all'obiettivo di congelare i trasferimenti statali agli enti locali e ridurre l'incidenza di questi nel *mix* delle entrate locali.

Nel tempo, a fronte di un congelamento dei trasferimenti, l'area impositiva autonoma deve via via farsi carico dei costi aggiuntivi. Ora,

attorno a questo impianto concettuale c'era e rimane la nostra piena disponibilità. Purtroppo, ancora una volta si registra da parte governativa e da parte della maggioranza il venir meno a disponibilità dichiarate. Gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista prefigurano quindi per gli enti locali una manovra finanziaria diversa da quella che è stata disegnata dal Governo con il decreto al nostro esame. In particolare l'emendamento 1.3 è sostitutivo del testo governativo: in luogo delle imposte comunali per l'esercizio di imprese di arti e professioni prevede per il 1989 di reperire risorse mediante la riapertura dei termini per la dichiarazione dei redditi da fabbricati, per i quali sia stata omessa parzialmente o totalmente la denuncia per il periodo di imposta che va dal 1984 al 1987.

Il dispositivo da noi proposto ha il pregio di favorire la regolarizzazione delle registrazioni nel campo immobiliare e catastale; inoltre si configura come una entrata *una tantum* per il 1989, con ricadute anche sul 1990, e di conseguenza come norma-ponte dal punto di vista finanziario, destinata ad esaurirsi negli anni successivi, ma capace intanto di colmare con una entrata aggiuntiva di 2.400 miliardi l'insufficiente stanziamento previsto per gli enti locali dalla legge finanziaria per il 1989. Questa soluzione evita l'adozione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese di arti e professioni la quale, oltre ad appesantire l'attività dell'imprenditoria diffusa con ricadute immediate anche sul fronte inflazionistico, di fatto costituisce, a nostro parere, una sovrapposizione all'imposta locale sui redditi, all'ILOR già esistente ed operante sugli stessi soggetti passivi.

Si tratta, secondo il nostro disegno, di coprire un segmento temporale molto breve per consentire al Governo, delegato da apposita legge delega, di emanare i decreti per il riordino delle imposizioni locali e l'introduzione dell'imposizione patrimoniale, previo assorbimento di quella esistente, da assegnare interamente agli enti locali.

La nostra proposta emendativa risponde quindi ad esigenze di organicità, proponendosi di individuare nuova materia imponibile in una logica di semplificazione ed accorpamento del sistema tributario, e non di proliferazione e sovrapposizione delle imposte stesse. In Commissione la nostra proposta, più che la resistenza delle argomentazioni tecniche, finanziarie e politiche, ha incontrato una opposizione non motivata di schieramento (lo dobbiamo dire) per cui ad un certo punto abbiamo alzato le mani e la maggioranza ha vinto con i numeri. Alcuni autorevoli membri della maggioranza hanno sollevato dubbi circa l'opportunità di riaprire i termini per la dichiarazione dei redditi da fabbricati per i quali sia stata omessa parzialmente o totalmente la denuncia per il periodo che va dal 1984 al 1987, accusando implicitamente il nostro Gruppo di conversione alla politica del condono.

Per questa ragione, si sostenne in Commissione, non si poteva aderire alla proposta emendativa del Partito comunista. Pochi giorni dopo il Consiglio dei ministri, da quanto si è potuto apprendere dai giornali perchè solo oggi o domani verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, varava il decreto relativo alla riapertura dei termini per la denuncia dei redditi da fabbricati, mutuando il testo elaborato a suo tempo dall'onorevole Visco. A questo punto veniva e viene a cadere l'ultimo argomento utilizzato per giustificare, almeno in sede di Commissione, l'introduzione dell'imposta comunale, quella cioè di dover reperire risorse per colmare l'insufficiente disponibilità prevista dalla finanziaria del 1989. L'impressione che se ne ricava è quella di

un Governo che cerca in maniera affannosa ed irrazionale di rastrellare risorse in ogni dove, in maniera confusa senza un preciso disegno strategico razionale e rigoroso, anche dal punto di vista scientifico.

Il nostro emendamento dice «no» all'imposta comunale e costituisce, se approvato, il punto di svolta e l'avvio della fase di vera riforma per la finanza locale.

È per questo che chiediamo a tutti i colleghi di approvarlo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

RUFFINO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, con alcuni colleghi ho proposto un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 1, laddove si stabilisce che a decorrere dal 1989 viene istituita l'imposta sull'esercizio delle arti, professioni e imprese.

Vorrei dare a questa norma un carattere in qualche misura provvisorio, soprattutto in vista e in relazione ad una norma che regoli e disciplini in modo nuovo l'autonomia impositiva a favore degli enti locali. È una richiesta che viene sollevata da tutte le forze politiche quella di ridare autonomia impositiva agli enti locali, anche per responsabilizzare maggiormente gli amministratori e contribuire quindi ad una più corretta amministrazione delle risorse pubbliche e di quelle dei cittadini contribuenti.

Proprio in vista di questa affermazione, la proposta che insieme ad altri colleghi mi permetto di sottoporre all'attenzione dell'Aula è che venga inserita, con questo emendamento aggiuntivo, la frase «e sino all'approvazione della legge organica regolatrice dell'autonomia impositiva degli enti locali». Qualcuno potrà obiettare che questa è una petizione di principio, ma mi parrebbe corretto inserirla nella norma, e stabilire che l'imposta di esercizio sulle arti, professioni e imprese produttive decorra dall'anno 1989 e sia valida sino all'entrata in vigore di uan legge che disciplinerà in modo nuovo ed organico l'autonomia impositiva in favore degli enti locali.

Per questo motivo, sottopongo all'attenzione e, mi auguro, all'approvazione dell'Assemblea l'emendamento aggiuntivo 1.4.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. Sospendiamo brevemente la seduta in attesa del parere della 5ª Commissione su alcuni degli emendamenti al nostro esame, parere che è indispensabile per poter procedere.

CANNATA. Ma cosa significa? Su quali emendamenti?

PRESIDENTE. Ci è pervenuto solo il parere sugli emendamenti della Commissione. Manca il parere sui restanti emendamenti, senatore Cannata.

Sospendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12*).

Onorevoli colleghi, riprendiamo la seduta soltanto per comunicare che la 5ª Commissione ha bisogno ancora di 10 minuti.

La 5ª Commissione permanente sta lavorando e dobbiamo darle atto che, peraltro, lo fa con molta solerzia. Tuttavia il lavoro è evidentemente impegnativo, per cui dobbiamo attendere ancora una decina di minuti prima di riprendere la seduta. Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,02, è ripresa alle ore 12,15*).

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione.

MANIERI, *segretario*:

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, per quanto di propria competenza, a maggioranza, esprime parere contrario sull'emendamento 1.3 e, conseguentemente, sugli emendamenti 2.2, 3.2, 4.3, 5.1 e 6.3.

La Commissione bilancio fa presente che la proposta contenuta nell'emendamento 1.3 vanifica sostanzialmente la recente manovra di correzione degli andamenti indesiderati del saldo netto da finanziare, elaborata dal Governo, creando il problema di reperire comunque fonti alternative di entrata idonee a realizzare un analogo valore di correzione del saldo netto da finanziare per il 1989.

Inoltre si fa presente che il maggior gettito collegato al predetto emendamento 1.3 (2.400 miliardi) appare comunque sovrastimato rispetto alle analoghe valutazioni del Governo che situano tale valore intorno ai 1.900 miliardi.

Esprime parere contrario, per carenza di copertura, ai sensi dell'articolo 81, comma 4°, della Costituzione, sugli emendamenti 12.3, 20.1 e 21.1, nonchè sugli emendamenti 12.5 e 12.4, ove venga respinta la proposta contenuta nell'emendamento 1.3, alla quale si esprime contrarietà per ragioni di merito.

Per quanto riguarda gli emendamenti 24.2, 25.2, 25.0.1, 26.1, 27.4 e 27.0.1, la Commissione, in un ordine di considerazioni sostanzialmente di merito, esprime la propria preferenza nei confronti della soluzione proposta dalla Commissione di merito con gli emendamenti 24.1 e 25.1.

La Commissione esprime inoltre parere contrario per carenza di copertura ai sensi dell'articolo 81, comma 4°, della Costituzione, sugli emendamenti 9.5 e 10.0.4 (che provoca una perdita di entrata), 12.6, 12.7, 12.8, 20.2, 21.2 e 28.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.1 ritiene opportuno che nel testo venga specificato che si fa riferimento anche agli Enti provinciali per il turismo ove tuttora esistenti.

Sul piano del metodo la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti 2.3, 11.1, 11.2 e 11.3.

In ordine all'emendamento 9.3 (della Commissione) si esprime parere contrario, suggerendo una diversa soluzione che, con riferimento specifico ai soli comuni del Mezzogiorno che abbiano istituito nel triennio 1986-1988 nuovi servizi a domanda individuale (e che in conseguenza delle disposizioni

indicate nel comma 4 debbono aumentare le tariffe in misura media superiore al 10 per cento di quelle del 1988) consenta di ridurre i coefficienti per l'ammortamento degli impianti e delle attrezzature di detti servizi dell'80 per cento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

FAVILLA, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 1.3. Infatti tale emendamento si muove in una logica del tutto diversa e rischia di smantellare lo spirito del provvedimento proposto.

L'emendamento 1.4 era già stato presentato in Commissione e su di esso era stato espresso parere contrario, pur essendo d'accordo nella sostanza; infatti tale emendamento non ha carattere di norma di legge, ma vorrebbe essere una indicazione di carattere politico programmatico. Riteniamo che, nel momento in cui si andrà ad istituire la nuova riforma dell'autonomia degli enti locali, si dovrà verificare l'imposta che oggi viene istituita con questo decreto-legge; in quella occasione si considererà l'opportunità di conservarla o meno nel nuovo quadro di riforma. In linea di principio, quindi, si può anche accettare questa formula, restando inteso che, nel momento in cui vi sarà il nuovo assetto fiscale dei comuni, sarà necessario valutare l'attuale imposta nel quadro del nuovo sistema. Confermo che il parere della Commissione non è stato favorevole: di fronte all'attuale insistenza, mi rimetto alla valutazione del Governo e dell'Assemblea.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti del Governo 1.1/1 e 1.1/2, esprimo parere favorevole e conseguentemente anche alla modifica dell'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

Esprimo, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 1.2/1 che semplifica la disposizione contenuta nell'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione, anche se comporta variazioni su cui la Commissione non concordava. Ritengo comunque di poter accogliere l'invito del Governo poichè il testo originario non è sufficientemente chiaro. Mi dichiaro quindi favorevole alla modifica dell'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 1.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, invito il presentatore a ritirarlo; qualora egli non accedesse a questa richiesta, il Governo esprimerebbe parere contrario.

Esprimo inoltre parere favorevole all'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, logicamente nel testo modificato dagli emendamenti 1.1/1 e 1.1/2, presentati dal Governo.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

VETERE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, mi pare del tutto evidente che voteremo a favore di questo emendamento che abbiamo già sostenuto sia in discussione generale, sia nella fase successiva. Tuttavia, vorrei fare la seguente osservazione. La Commissione bilancio, cosa che rientra nei suoi compiti, ci dice che il volume complessivo che noi prevediamo quale gettito dell'anticipazione del condono rispetto ai tempi successivi non è di 2.400 miliardi; tuttavia questo gettito è sicuramente pari alla cifra che viene indicata dal Governo in 1.900 miliardi, relativamente alla manovra che il Governo stesso ha valutato, se non di più. Ciò deriva anche da alcune anticipazioni provenienti dal Ministero delle finanze relativamente a quello che sarà il gettito di una proposta molto simile alla nostra odierna, che sarebbe presentata dal Governo con uno degli imminenti decreti.

Quindi, su questa parte il no è soltanto uno e non spetta alla Commissione bilancio esprimerlo; il no vero della maggioranza, del Governo e del relatore è riferito al fatto che con la nostra proposta intendiamo dare una soluzione per il 1989, in attesa di una soluzione organica nel 1990, con la quale vorremmo che fosse finalmente messa in campo un'area impositiva autonoma per i comuni nel settore degli immobili, oltre che – mi consenta di dirlo il rappresentante del Governo – per il riordino dei tributi propri dei comuni, che non può dare entrate analoghe.

Ciò che non è ammissibile è l'introduzione, da parte della Commissione bilancio, di una valutazione non di ordine tecnico; infatti la Commissione deve dirci soltanto se c'è o meno copertura. La copertura c'è, anche se si può discutere sulla cifra complessiva, ma esiste nell'ambito di quanto è necessario per assicurare il recupero del taglio operato dal Governo. Ma dire che la nostra proposta vanificherebbe sostanzialmente la recente manovra finanziaria del Governo è un giudizio politico su una manovra che si può accettare, come fanno il Governo e la maggioranza, o rifiutare, come facciamo noi, sostituendola con un'altra manovra, con un'altra ipotesi e non spetta alla Commissione bilancio dirci se la manovra che proponiamo è giusta o meno, in quanto si deve limitare al giudizio circa la copertura. La copertura c'è e lo dice la stessa Commissione, sia pure valutandola nel complesso dell'entrata possibile.

La verità è che si rifiuta l'emendamento 1.3 per una sola ragione, perchè l'imposta alla quale la maggioranza si appresta a dare il voto favorevole corrisponde effettivamente alla nuova area impositiva autonoma dei comuni e il giudizio negativo espresso dal Governo e dal relatore sull'emendamento presentato dal collega Ruffino, che assegna all'imposta che si dovrebbe oggi varare una durata limitata, in attesa dell'approvazione di una riforma complessiva dell'autonomia impositiva degli enti locali, giudizio sul quale si potrebbe discutere, la dice lunga: si rifiuta questo emendamento perchè è questa l'area impositiva dei comuni.

Noi non siamo daccordo sul giudizio della Commissione bilancio dal punto di vista formale (perchè non spetta alla Commissione bilancio esprimere questo giudizio) sul merito di una scelta che riteniamo sbagliata nei confronti delle attese dei comuni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4, che il Governo ha invitato i presentatori a ritirare.

RUFFINO. Mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che, nel corso della seduta, si dovrà procedere a votazioni mediante procedimento elettronico. Decorrono quindi da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(*Determinazione della misura dell'imposta*)

1. La misura dell'imposta è stabilita dal comune, nell'ambito dei livelli minimo e massimo indicati nella allegata tabella e rispettando i rapporti tra le classi di superficie e tra i settori di attività, con deliberazione adottata dal consiglio comunale. La tabella allegata resta in vigore per gli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Le misure dell'imposta non possono essere differenziate in funzione della allocazione sul territorio comunale delle attività esercitate, salva la

facoltà di delimitare una o più zone speciali, non eccedenti il 20 per cento del centro edificato, così come definito dall'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei comuni capoluoghi di provincia e il 10 per cento nei rimanenti comuni, di particolare importanza economica e centralità, a più elevata imposizione. Nelle zone speciali la misura dell'imposta può essere maggiorata del 15 per cento, ovvero del 30 per cento limitatamente alla metà della superficie complessiva delle zone speciali.

3. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel comma 4, deve essere adottata entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Qualora la deliberazione non sia adottata entro detto termine, si intendono prorogate le misure di imposta in vigore per l'anno precedente, anche se stabilite per legge.

4. Per l'anno 1989 la deliberazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere adottata entro il 31 marzo 1989. In mancanza di adozione della deliberazione entro detto termine, si applicano le misure minime di imposta previste dalla allegata tabella.

5. I comuni devono trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica delle deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, divenute esecutive, entro il 30 settembre dell'anno di adozione delle stesse.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.2 BRINA, ANDRIANI, BERTOLDI, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VETERE, VITALE

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 31 luglio», *con le altre*: «entro il 31 ottobre»; *al comma 5 sostituire le parole*: «entro il 30 settembre», *con le altre*: «entro il 31 dicembre».

2.1 LA COMMISSIONE

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 marzo» *con le altre*: «entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.3 VETERE, ANDRIANI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BRINA. Diamo per illustrati gli emendamenti da noi presentati.

FAVILLA, *relatore*. L'emendamento 2.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Parere contrario all'emendamento 2.2, che oltretutto può considerarsi superato per la mancata approvazione dell'emendamento 1.3, poichè questa in discussione è una proposta emendativa consequenziale, per cui, da questo punto di vista, potrebbe anche essere ritirato.

Quanto all'emendamento 2.3, esprimo parere contrario – e di questo si è già discusso in Commissione – dal momento che i comuni hanno avuto il termine del 31 marzo qualora fossero stati favorevoli a modificare la maggiorazione dell'imposta rispetto al minimo stabilito. A questo punto, la quasi totalità dei comuni ha assunto un orientamento consapevole. Ritengo pertanto superfluo estendere questa facoltà.

FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.3, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(*Denuncia e versamento dell'imposta*)

1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 7, apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonchè le modalità di presentazione. Con decreti del

Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.

4. Copia della denuncia e dell'attestato di versamento debbono essere esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati.

5. Per l'anno 1989, la denuncia deve essere presentata ed il versamento dell'imposta deve essere eseguito nel mese di luglio dell'anno stesso.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.2 BERTOLDI, ANDRIANI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VITALE, VETERE

Al comma 1, aggiungere, *in fine, il seguente periodo*: «Se successivamente non intervengono variazioni, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta utilizzando l'apposito modulo; in tal caso, la redazione di detto modulo vale anche come denuncia ad ogni effetto».
IL GOVERNO

3.3 IL GOVERNO

Al comma 3 sostituire le parole «è approvato il modello per il versamento» *con le altre*: «sono approvati i modelli per i versamenti».

3.4 IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «mese di luglio», *con le altre*: «mese di settembre».

3.1 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo ad illustrare gli emendamenti 3.3 e 3.4, ricordando che l'emendamento 3.2 è stato dato per illustrato.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli emendamenti 3.3 e 3.4 si possono ritenere già illustrati. Del resto, ho già avuto modo di dire ieri che si tratta di proposte di modifica di carattere tecnico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 3.1 e a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. Ricordo che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 3.1.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.2, in quanto connesso all'emendamento 1.3, già respinto.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 3.3 e 3.4, presentati dal Governo, in quanto si tratta di una formulazione migliore del testo, più chiara e precisa.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, devo dire che non ritengo personalmente molto opportuno il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente. Infatti, al di là degli aspetti sollevati dalla Commissione stessa circa il fatto che esso comporti una maggiore spesa o un minore introito per lo Stato, è da rilevare che dare tempo al contribuente perchè possa prendere nozione della legge nel primo anno di applicazione ed effettuare l'autotassazione ed il versamento è nell'interesse dei comuni e dello Stato. Del resto, se si fisserà un termine temporale adeguato, molto probabilmente saranno più numerosi i casi di adempimento, mentre, stabilendo tempi ristretti, si corre il rischio che molti di coloro che sono soggetti al pagamento dell'imposta non effettuino il versamento nei termini stabiliti. Ho dunque la sensazione che, in pratica, il cittadino disponga di tempi troppo ristretti per provvedere ai necessari adempimenti.

Tuttavia, di fronte al parere contrario della 5ª Commissione permanente, non posso che rimettermi al giudizio del Governo e dell'Assemblea, disponibile anche ad un ripensamento sull'opportunità di procedere alla votazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.2.

Il Governo condivide la valutazione fatta propria dalla Commissione bilancio e ribadisce pertanto il proprio parere contrario sull'emendamento 3.1, invitando la Commissione a ritirarlo. Le considerazioni del senatore Favilla sono senz'altro apprezzabili. Devo però dire che ce ne sono altre più pressanti ed urgenti per il Governo. È chiaro che, se si posticipa di alcuni mesi il pagamento del nuovo tributo, aumenta inevitabilmente il prelievo sulla tesoreria statale da parte degli enti locali. Tale aumento del prelievo determina inoltre una crescita del fabbisogno in termini di cassa, che a sua volta produce un aumento degli interessi sui titoli. Poichè vogliamo tutti evitare tali conseguenze, ritengo che sia opportuno mantenere la data di pagamento del nuovo tributo al 31 luglio 1989.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal Governo.

È approvato.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, mi ero riservato di insistere o meno sul mantenimento dell'emendamento 3.1. Dopo aver ascoltato le considerazioni del rappresentante del Governo, lo ritiro.

CANNATA. Lo facciamo nostro.

PRESIDENTE. Accantoniamo la votazione dell'emendamento 3.1, in attesa che decorrano i 20 minuti di preavviso prescritti per la votazione con procedimento elettronico, in questo caso richiesta ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(*Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso*)

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.

2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonchè delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonchè le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento.

4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

6. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo in un'unica soluzione. Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla lettera *b*) in caso di contestazione di dette liquidazioni;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio.

8. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.

9. A seguito del ricorso del contribuente la riscossione dell'imposta può essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dall'autorità amministrativa che decide sul ricorso. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva, previa notifica al contribuente, da parte del comune, di apposito avviso di liquidazione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.3 GAROFALO, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, POLLINI, VITALE, VETERE

All'emendamento 4.1, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

4.1/4 RUFFINO, NERI

All'emendamento 4.1, comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti, il comune, previo preavviso scritto, mediante propri incaricati, potrà accertare la superficie degli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta»

4.1/2 RUFFINO, D'AMELIO, DE CINQUE, CAPPELLI, ACQUARONE, BAUSI, CARTA, NERI

All'emendamento 4.1, comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «previo preavviso per iscritto» *con le altre*: «su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica».

4.1/3 IL GOVERNO

All'emendamento 4.1, comma 5-bis, primo periodo, dopo la parola: «trasmette» *inserire le seguenti*: «ai comuni e» *e sopprimere le parole*: «L'Associazione nazionale dei comuni italiani fa pervenire a tutti i comuni l'elenco dei soggetti di imposta».

4.1/1 CANNATA, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, POLLINI, TRIPODI, VITALE, ANDRIANI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. I dipendenti comunali, previo preavviso per iscritto, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici.

5-*bis*. Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonchè le attività esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani, riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attività. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attività dal 1° gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre.

5-*ter*. Per il completamento dei dati che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a ciascun comune, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole unità locali. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del secondo comma dell'articolo 7 è così sostituito: "A partire dal 1° luglio 1989 le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera *f*) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali";

b) al quarto comma dell'articolo 7, dopo le parole "di cui ai commi precedenti". sono aggiunte le parole: ", con esclusione di quelle effettuate dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,";

c) dopo il terzo comma dell'articolo 16, è inserito il seguente comma:

"le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura devono comunicare all'Anagrafe Tributaria entro il 31 ottobre 1989 i dati e le

notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera *f*) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1° luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989"».

4.1 (Nuovo Testo) IL RELATORE

Al comma 9, nel primo periodo, sopprimere la parola: «amministrativa».

4.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. Gli emendamenti presentati dalla Commissione sono già illustrati nella relazione. Vorrei solo precisare che per l'emendamento 4.2 è stata accolta una richiesta della Commissione giustizia.

CANNATA. Gli emendamenti 4.3 e 4.1/1 si illustrano da sè.

RUFFINO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 4.1/2 e 4.1/4.

Con altri colleghi ho presentato l'emendamento 4.1/4 che prevede l'abrogazione delle parole: «I dipendenti comunali, previo preavviso per iscritto, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici».

La ragione di questo emendamento richiede soltanto un attimo di attenzione. Nella norma abbiamo detto che, ai fini dell'accertamento dell'imposta e ai fini della sua liquidazione, i comuni possono invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a volerli compilare e restituire tempestivamente; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti con esenzione di spese e diritti.

Come potete vedere, è prevista un'ampia casistica di interventi da parte dei comuni nei confronti dei contribuenti: richieste di notizie, questionari, richieste di atti, esame degli atti notarili presso la conservatoria dei registri immobiliari, esame delle superfici catastali presso gli uffici del catasto. Queste norme non sono prive di sanzioni perchè all'articolo 5 è previsto espressamente che la mancata risposta tempestiva comporta una sanzione di carattere pecuniario.

Allora mi chiedo e chiedo ai colleghi se sia proprio necessario stabilire un rapporto quasi di sospetto in una situazione che presenta degli elementi oggettivi rilevabili attraverso i dati catastali, attraverso gli atti notarili, attraverso la conservatoria dei registri immobiliari. In fondo si sottopongono i cittadini e gli enti locali ad un rapporto di carattere jugulatorio (ieri intervenendo ho parlato di rapporto quasi di natura poliziesca) per cui il dipendente comunale, chiunque esso sia (perchè, per la verità, la legge così è formulata) può venire nell'esercizio commerciale, nel laboratorio artigianale, nello studio professionale o artistico ed andare a misurare centimetro dietro centimetro la superficie. Mi pare una cosa enorme instaurare un

rapporto tra contribuenti ed enti locali fondato sul sospetto, mentre abbiamo la possibilità di effettuare oggettivamente attraverso i dati catastali queste verifiche e questi controlli, badate (l'abbiamo giustamente inserito in Commissione finanze e tesoro), con esenzione delle spese e dei diritti a carico degli enti locali.

Accanto alla sanzione pecuniaria abbiamo posto una normativa così rigorosa; almeno sul piano morale e psicologico stabiliamo un rapporto di fiducia tra cittadini ed enti locali! Mi auguro che il relatore e il Governo vogliano accettare questa proposta volta a sopprimere una norma che crea un rapporto di grande sfiducia e di sospetto fra cittadini ed enti locali, dal momento che abbiamo elementi oggettivi per poter verificare attraverso i dati catastali questa situazione.

Sono lieto che l'intervento di ieri abbia convinto il Governo della opportunità di modificare anche questa norma e ho preso atto con soddisfazione del fatto che stamattina il Governo ha presentato un emendamento per addolcire in qualche misura questa pillola; però credo che anche il Governo dovrebbe accettare la proposta da me formulata assieme ad altri colleghi perchè essa tende a ripristinare rapporti di lealtà, di fiducia e di collaborazione tra cittadini ed enti locali. Comunque, se vogliamo essere più realisti del re, dai dati obiettivi, attraverso le rilevazioni catastali, attraverso la rilevazione degli atti delle conservatorie dei registri immobiliari, è possibile in qualsiasi momento fare questi accertamenti e definire nella esattezza anche centesimale queste superfici. Allora ripristiniamo almeno questo rapporto di fiducia.

Per questo chiedo, signor Presidente, che in via principale sia approvato l'emendamento 4.1/4, soppressivo di questa parte del comma 5 dell'articolo 4, da: «I dipendenti comunali» fino a «verifica delle superfici», e soltanto in stretto subordine, come diciamo noi avvocati, nell'ipotesi in cui non dovesse passare questa norma principale, che venga accolta la subordinata costituita dall'emendamento 4.1/2 che non illustro neppure perchè non mi pare degna di essere presa in considerazione in quanto mi auguro che l'Aula voglia accogliere la proposta principale di soppressione di questa parte dell'articolo.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, credo che potremmo superare il problema sia dell'emendamento 4.1/4 sia del 4.1/2 se il relatore volesse fare un'opera di coordinamento. Il Governo accetterebbe la formulazione: «In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti» dell'emendamento 4.1/2, però fa presente, nel momento in cui si va alla modifica prevista dall'emendamento 4.1, la necessità di mantenere l'emendamento 4.1/3 che prevede che comunque i dipendenti comunali «su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della data fissata per la verifica» accedano agli immobili. A mio parere, si tratta di operare un coordinamento tra questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 4. Onorevole relatore, lei ha presentato un nuovo testo dell'emendamento 4.1, dunque dobbiamo sentire il parere del Presidente della 5ª Commissione.

ANDREATTA. Non ci sono obiezioni al nuovo testo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame, compreso il subemendamento 4.1/4.

CANNATA. Non abbiamo il testo di questo subemendamento.

PRESIDENTE. È il subemendamento fuori fascicolo che recita: «All'emendamento 4.1, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo».

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei premettere alcune notizie che prima non ho dato. Ho presentato un nuovo testo, che dovrebbe essere stato distribuito, dell'emendamento 4.1, nel quale verrebbe sostituito il comma 5-*bis* ed aggiunto un comma 5-*ter* che, sostanzialmente e in modo più corretto, riporta ciò che è contenuto nel comma 5-*bis*, che viene altresì opportunamente emendato tenendo conto anche di quanto è stato proposto dal senatore Cannata ed altri senatori con l'emendamento 4.1/1.

CANNATA. Non conosciamo questo testo. Non si può lavorare così.

PRESIDENTE. Senatore Cannata, il testo è stato distribuito a tutti; vuol dire che faremo una distribuzione supplementare.

FAVILLA, *relatore*. Forse è opportuno che chiarisca meglio il contenuto dell'emendamento, dato che essendo recente, qualche collega può non averne preso visione. Nell'emendamento 4.1/1 del senatore Cannata veniva fatta un'obiezione che mi sembra sostanzialmente fondata, cioè che non si poteva con legge assegnare un compito ad una associazione come quella dei comuni che, sia pure importante, non è un ente pubblico e che si muove autonomamente, come tutte le associazioni. Il rilievo era fondato; quindi, nel formulare un nuovo testo, abbiamo tenuto conto del fatto che, se l'ANCI svolgerà i compiti indicati dalla Commissione, sarà una cosa lodevole, utile ed anche opportuna per i comuni, ma ciò non deve essere stabilito con legge; questo è un servizio che i comuni associati potranno pretendere dal loro organismo associativo. Nello stesso tempo, nei commi 5-*bis* e 5-*ter* viene previsto l'obbligo per le camere di commercio di fornire al Ministero una serie di dati relativi alle loro rilevazioni di carattere anagrafico in materia di attività economiche. La trasmissione di questi documenti, che viene stabilita come obbligo con certe cadenze per le camere di commercio nei confronti del Ministero, costituisce un fatto molto importante, perchè dalla combinazione dei dati che risultano dalle partite IVA, nelle quali non sono precisati i settori merceologici di svolgimento dell'attività, con i dati che risultano dal Cerved, gestito dalle camere di commercio, nei quali invece le attività economiche sono classificate, si può ottenere l'elenco completo, comune per comune, dei soggetti che dovrebbero provvedere al pagamento della nuova imposta.

L'emendamento, così come viene proposto, ha questo preciso scopo.

Mi scuso, signor Presidente, perchè avrei dovuto introdurre precedentemente questo emendamento.

Passando al parere sugli emendamenti, non ritengo accettabile l'emendamento presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori, soppressivo dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 4, perchè è necessario che il

comune abbia, quale ente che gestisce il tributo, la facoltà di procedere anche coattivamente all'accertamento quando questo si sia reso necessario, e specialmente quando non sia possibile o non sia conveniente rilevare i dati dal proprio archivio-dati o da quello dell'ufficio tecnico erariale.

Ritengo che l'emendamento 4.1/2, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori, possa essere superato accettando la formulazione dell'emendamento 4.1/3, presentato dal Governo, per cui mi pronuncio favorevolmente all'emendamento 4.1/3, che in tal modo emenda il testo della Commissione e supera l'emendamento 4.1/2, presentato dal senatore Ruffino; per cui esprimerei parere contrario su quest'ultimo perchè viene assorbito per l'appunto dall'emendamento 4.1/3.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.1/1, inviterei il senatore Cannata a ritirarlo, perchè esso è sostanzialmente accolto nel nuovo testo proposto per l'emendamento 4.1.

Sull'emendamento 4.2 esprimo parere favorevole mentre sull'emendamento 4.3 il mio parere è decisamente contrario.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Essendo trascorsi i venti minuti previsti dal Regolamento, passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Cannata.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, sull'emendamento 3.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, la deliberazione avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

Poichè esigenze tecniche ce lo impongono, sospendiamo la votazione dell'emendamento 3.1.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1./4, presentato dal senatore Ruffino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1./2.

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, mi sembra che il relatore abbia giustamente osservato che questo emendamento può essere anche ritirato alla luce dell'emendamento che il Governo ha ritenuto opportuno presentare e che nella sostanza richiama il motivo di fondo che ci ha indotto a presentare l'emendamento 4.1/2.

Poichè il Governo ha recepito nella sostanza il nostro emendamento, sia pure attraverso una formulazione formalmente diversa, ma sostanzialmente identica alla nostra impostazione, dichiaro di ritirare l'emendamento 4.1/2 e di associarmi all'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.1/2, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori, risulta pertanto ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1/3, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1/1.

CANNATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNATA. La precisazione del relatore ritengo renda inutile questo emendamento. Conseguentemente dichiariamo di ritirarlo poichè nella proposta del relatore viene pienamente accolta la nostra tesi.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.1/1, presentato dal senatore Cannata e da altri senatori, risulta pertanto ritirato.

Metto ai voti il nuovo testo dell'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Torniamo alla votazione dell'emendamento 3.1, precedentemente accantonato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dalla

Commissione, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Cannata e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori:*

Alberici, Andreini, Andriani, Antoniazzi,

Baiardi, Barca, Benassi, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Brina, Bufalini,

Callari Galli, Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiesura, Cisbani, Consoli, Correnti, Cossutta, Crocetta,

Dionisi,

Ferraguti, Ferrara Maurizio, Florino, Franchi,

Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco,

Iannone, Imbrìaco,

Longo, Lops, Lotti,

Macis, Maffioletti, Margheriti, Meriggi, Mesoraca,

Nespolo, Nocchi,

Ongaro Basaglia, Onorato,

Pasquino, Pieralli, Pinna, Pollini,

Rastrelli,

Salvato, Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Spadaccia, Specchia, Spetič, Sposetti,

Taramelli, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tripodi,

Ulianich,

Vecchi, Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,

Zuffa.

Votano no *i senatori:*

Abis, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Beorchia, Berlanda, Boggio, Bonora, Bosco, Busseti,

Cabras, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Cattanei, Chimenti, Coletta, Colombo, Cortese, Coviello,

D'Amelio, De Cinque, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano,

Donato,

Elia, Emo Capodilista,

Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fontana Alessandro, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacovazzo, Giagu Demartini, Golfari, Grassi Bertazzi, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Ianniello,

Lauria, Leonardi, Lipari,

Mancia, Mancino, Manieri, Mariotti, Mazzola, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora,

Natali, Nepi, Neri, Nieddu,

Pagani, Parisi, Patriarca, Perina, Pinto, Postal, Pulli,

Rezzonico, Riz, Rubner, Ruffino, Rumor,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Sartori, Signori, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth, Triglia,
Vercesi, Vettori, Vitalone,
Zaccagnini, Zecchino,

Sono in congedo i senatori:

Achilli, Bernardi, Bonalumi, Bozzello Verole, Carli, Ceccatelli, Citaristi, De Giuseppe, Graziani, Kessler, Leone, Marniga, Melotto, Orlando, Riva, Saporito, Vella, Zanella, Zangara.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Cannata e da altri senatori:

Senatori votanti	182
Maggioranza	92
Favorevoli	81
Contrari	101

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(*Sanzioni ed interessi per l'imposta*)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta. Per la tardiva presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta; la soprattassa è ridotta in misura pari al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta se il ritardo non supera i trenta giorni.

2. Per l'infedele, inesatta o incompleta denuncia, la quale abbia determinato la liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella dovuta, si applica la soprattassa pari al 50 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella liquidata sulla base della denuncia.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta alla metà se il ritardo non supera i cinque giorni.

4. Per l'omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti in denuncia, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, nonchè per ogni altra violazione di obblighi stabiliti per l'applicazione dell'imposta, è irrogata la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato al comune e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti.

5. Per le violazioni che danno luogo a liquidazioni o ad accertamento dell'imposta, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del sesto anno successivo a quello della commessa violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

5.1 VITALE, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VETERE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VITALE. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Il parere è contrario.

FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Vitale e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(*Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie*)

1. Nei comuni istituiti successivamente al 1° gennaio 1989 si applicano le misure minime d'imposta, previste dalla allegata tabella, fino all'anno

antecedente a quello per il quale è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2.

2. Il 10 per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il 70 per cento delle somme ricevute e versano il restante 30 per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989 e 1990 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette è effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna.

4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a ridurre i contributi erariali ordinari spettanti ad enti locali, per un importo complessivo massimo di mille miliardi annui, trasferendone l'importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito ed alle caratteristiche delle basi imponibili dell'imposta istituita con l'articolo 1. I decreti sono adottati su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale di cui al comma 3. Per l'anno 1989, la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo affluisce al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*).

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.3 VITALE, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, CANNATA, GAROFALO, POLLINI, VETERE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il 3 per cento delle somme riscosse dai comuni per imposte, sanzioni ed interessi è devoluto a cura dei comuni stessi allo Stato per la sua riattribuzione ai comuni sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3».

6.1 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di lire 1.000 miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito e alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'articolo 1. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è trasferito al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*)».

6.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CANNATA. L'emendamento 6.3 si illustra da sè.

FAVILLA, *relatore*. Ci sono stati ieri degli incontri per cui una serie di emendamenti che prevedevano un diverso trasferimento tra comuni e province vengono ad essere superati. Pertanto ritiro l'emendamento 6.1 in quanto resterà in vita l'attribuzione del 10 per cento versato dai comuni, di cui il 7 per cento è destinato alle province e il 3 per cento per lo scopo indicato nell'emendamento 6.1, cioè a conseguire obiettivi di perequazione e riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni. L'emendamento 6.2 è già illustrato nella relazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Sul 6.3 esprimo parere contrario.

FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sull'emendamento 6.3 esprimo parere contrario; parere favorevole invece sull'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Vitale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

TITOLO II

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

Articolo 7.

(*Aliquote INVIM*)

1. Per l'anno 1989, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7:

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(*Controllo delle dichiarazioni dei redditi immobiliari*)

1. Per gli incroci automatici tra i dati del catasto e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, allo scopo di accertare eventuali evasioni di redditi immobiliari, l'anagrafe tributaria – Centro informativo del catasto – e gli uffici tecnici erariali sono autorizzati dal Ministro delle finanze a richiedere il codice fiscale ai contribuenti intestatari di fabbricati o di terreni».

7.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

(*Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani*)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*Sezione II* - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI».

2. Il primo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi, quale risulta dal bilancio di previsione in corso».

3. Il secondo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è soppresso.

4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro il 31 marzo 1989.

5. Con effetto dal 1° gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Per le costruzioni rurali destinate ad abitazione del conduttore o proprietario del fondo rustico e per ogni altro locale ad uso abitativo insistente sul fondo rustico, la tassa è ridotta al 30 per cento della tariffa».

6. Per il solo anno 1989, il termine del 28 febbraio per la denuncia di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito al 30 aprile.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, nel capoverso, sopprimere le parole: «quale risulta dal bilancio di previsione in corso».

8.1 LA COMMISSIONE

All'emendamento 8.2, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con effetto dal 1° gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa. La tassa è comunque dovuta, nel limite del trenta per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta"».

8.2/1 IL GOVERNO

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, provvedendo con la medesima delibera ad apportare le modifiche riguardanti il regolamento.

5. Al secondo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato dal regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "La tassa è dovuta solo nel caso in cui l'abitazione colonica o la sua strada d'accesso siano situate nell'area di raccolta dei rifiuti. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta"».

8.2 LA COMMISSIONE

Al comma 5, nel capoverso, dopo le parole: «sul fondo rustico» *inserire le seguenti*: «sul quale viene esercitata l'impresa agricola».

8.4 MICOLINI, VERCESI, COVIELLO, MORA, CAPPELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Non si fa luogo all'accertamento e non si applicano le sanzioni di cui agli articoli 292 e 296 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per le ipotesi di omessa o infedele denunzia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a condizione che il contribuente regolarizzi la propria posizione entro il 20 settembre 1989. Restano salvi gli accertamenti definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.3 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Con deliberazione da adottare dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono disporre che i contribuenti i quali, entro il 20 settembre 1989, presentano, per l'anno in corso e per quelli antecedenti per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione di accertamento, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia

precedentemente presentata agli stessi effetti non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia ovvero in quelle per infedele denuncia limitatamente alla base imponibile integrata. Restano salvi gli accertamenti già divenuti definitivi alla data di dotazione della detta deliberazione e non si fa luogo al rimborso delle sanzioni già versate alla data stessa».

8.6 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Le disposizioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, non si applicano ai rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni».

8.5 MICOLINI, VERCESI, COVIELLO, DE CINQUE, MORA, CAPPELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 8.,1, 8.2 e 8.3 sono già stati illustrati nel corso della relazione.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli emendamenti 8.2/1 e 8.6 si illustrano da sè.

* VERCESI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 8.4. Per quanto riguarda invece l'emendamento 8.5, vorrei far presente che esso è volto a precisare meglio nella legge che i rifiuti agricoli non sono sottoposti a denuncia. L'argomento era già stato trattato quando nell'ottobre scorso è stata approvata la legge n. 475. Già allora il senatore Golfari, relatore su quel provvedimento, e il ministro Ruffolo avevano dichiarato che i rifiuti agricoli non dovevano essere considerati speciali e quindi non dovevano essere soggetti a denuncia. Tuttavia, nell'applicazione della legge n. 475, alcune regioni hanno chiesto questa denuncia. Pertanto, per evitare malintesi, abbiamo presentato questo emendamento aggiuntivo con cui intendiamo chiarire che non sono soggetti a denuncia i rifiuti dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore si dichiara favorevole agli emendamenti 8.2/1 e 8.6, presentati dal Governo, come anche sull'emendamento 8.5, presentato dal senatore Micolini e da altri senatori.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, presentati dalla Commissione, mentre si dichiara contrario all'emendamento 8.5 perchè, in base a quanto risulta al Governo, si determinerebbe un minor gettito fiscale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Micolini e da altri senatori, è stato ritirato dai proponenti.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Micolini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 9.

(*Copertura tariffaria del costo di taluni servizi*)

1. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 60 per cento, con la relativa tassa.

3. Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti

indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989. Per l'anno 1989 i coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate.

5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere i dati certificati alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate.

7. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: «di aver riscosso» sono sostituite dalle seguenti: «di aver accertato».

8. Il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 2, 16, comma 8-*quinquies* e 19, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è prorogato al 30 aprile 1989.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'attribuzione a ciascun servizio del contributo regionale allo stesso finalizzato, dall'anno 1989 i trasferimenti per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle Regioni ed attribuite ai Comuni ed alle Provincie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616, sono determinati distintamente per funzioni e servizi, in base all'attribuzione originaria dei fondi ed al loro adeguamento alla consistenza prevista per l'anno 1989, che è pari a quella attribuita nel 1988, maggiorata del 4 per cento.»

9.6 CANNATA, ANDRIANI, BERTOLDI, BRINA, GAROFALO, POLLINI, VITALE, VETERE, TRIPODI

Al comma 2 sostituire le parole: «al 60 per cento» *con le altre*: «al 50 per cento».

9.1 LA COMMISSIONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 20 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili».

9.5 MICOLINI, VERCESI, COVIELLO, MORA, CAPPELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «Per l'anno 1989 i coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento» *con le altre*: «I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989».

9.7 TRIGLIA, CASOLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili, devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio».

9.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Nella determinazione del costo complessivo dei servizi a domanda individuale, di cui al precedente comma 4, non sono computate le quote di ammortamento tecnico e gli oneri finanziari per i mutui contratti per gli impianti e le attrezzature».

9.3 LA COMMISSIONE

Al comma 5, sostiture l'ultimo periodo con il seguente: «Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere tutti i dati risultanti dalle certificazioni effettuate dagli enti locali, accompagnati da una relazione, al Parlamento, alle regioni, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Il Ministro della sanità, in analogia a quanto sopra, è tenuto a trasmettere tutti i dati delle unità sanitarie locali alle regioni e all'ANCI».

9.4 LA COMMISSIONE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, in sede di prima applicazione della nuova normativa, il raffronto tra le percentuali di copertura dei costi va effettuato rideterminando per l'esercizio 1988 i costi medesimi secondo le modalità indicate nel capoverso del comma 2, del precedente articolo 8».

9.8 TRIGLIA, CASOLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, in relazione agli emendamenti presentati dalla Commissione, vorrei far presente che ci troviamo di fronte ad un problema: la 5ª Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento 9.1. Per la verità, riteniamo solo parzialmente fondate le osservazioni della 5ª Commissione permanente, in quanto il 50 per cento proposto con l'emendamento viene indicato come un minimo obbligatorio, mentre i comuni possono fissare (e molti di essi lo hanno già fatto) aliquote più elevate. Mi rimetto comunque all'Assemblea.

Per quanto riguarda gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4, non ritengo necessario illustrarli, in quanto il loro contenuto è già stato esposto in sede di relazione.

CANNATA. L'emendamento 9.6 si illustra da sè.

MORA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 9 del decreto-legge in esame impone ai comuni la totale o parziale copertura del costo di alcuni servizi. Per quanto riguarda gli acquedotti, le tariffe devono essere determinate dai comuni in misura tale da coprire almeno l'80 per cento e comunque non oltre il 100 per cento dei costi relativi. Ora, l'aumento di queste tariffe penalizza le aziende agricole in generale e, in particolare, quelle ad indirizzo zootecnico, data l'esigenza di queste ultime di disporre di quantità di acqua estremamente elevate. Considerato che i costi fissi e variabili sono proporzionali alla dimensione della rete comunale e non al volume dell'acqua utilizzata, per talune aziende, soprattutto quelle ad indirizzo zootecnico, si avrebbero conseguenze estremamente gravi.

Semplificherò il discorso facendo un'ipotesi. Se il costo dell'acqua venisse fissato tra le 800 e le 1.200 lire al metro cubo, soprattutto nei piccoli comuni, considerato che per un bovino adulto sono necessari tra i 50 e gli 80 litri di acqua al giorno per il solo abbeveraggio, è facile capire che per una stalla di piccole o medie dimensioni l'aggravio dei costi si aggirerebbe sulle 150-200 mila lire mensili, cifra questa veramente insostenibile per un'azienda di un settore tanto in crisi.

Le obiezioni della 5ª Commissione permanente, per quanto formulate in modo molto generico, non ci convincono. Infatti, non avremmo una diminuzione di entrata, ben potendo il comune nelle previsioni di spesa modulare diversamente (visto che la legge non pone tariffe fisse) il riparto tra i privati e la tariffa dell'azienda agricola. Poichè molti comuni adottano percentuali progressivamente in aumento rispetto alla quantità, si avrebbero per le aziende agricole conseguenze irreparabili; si tenga presente che si tratta di un settore già in crisi, che rappresenta uno dei punti più deboli dell'equilibrio della nostra bilancia commerciale.

Pertanto, così facendo e per venire incontro alle preoccupazioni di vario genere finora espresse, d'accordo con gli altri proponenti, ritengo che si potrebbe elevare dal 20 al 50 per cento la tariffa ordinaria di cui all'emendamento 9.5. Pertanto, la nostra proposta di modifica è intesa nel senso che per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50 per cento, anzichè il 20 come previsto dall'emendamento 9.5, per il cui accoglimento mi permetto di insistere.

PRESIDENTE. Prendo atto della modifica all'emendamento 9.5, apportata dal senatore Mora.

*TRIGLIA. Illustrerò gli emendamenti 9.7 e 9.8.

Per errore – così credo – il Governo aveva previsto che gli ammortamenti per le gestioni acquedottistiche fossero considerati tutti al 50 per cento. In realtà, la legge prevedeva invece il 50 per cento per i beni da ammortizzare acquistati nel 1989. Lo dico perchè le tariffe dell'acqua sono già molto basse e se entrasse in vigore una norma erroneamente – così credo – formulata le si dovrebbe ulteriormente abbassare, mentre si pone oggi l'esigenza di avere acqua pulita e di investire in tal senso.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.8, il comma 6 dell'articolo 9 stabilisce che, calcolata con i nuovi criteri (cioè compresa anche la pulizia delle strade e delle piazze), la percentuale di copertura deve rimanere invariata. Io stesso ed il collega Casoli ci permettiamo di aggiungere: la stessa, ma calcolata con gli stessi criteri, vale a dire sulla stessa base di calcolo. In caso contrario per assurdo potrebbe accadere che alcuni comuni avrebbero la copertura, per esempio, solo del 40, 50 o 60 per cento, a seconda di quanto verrà stabilito, mentre altri comuni, che hanno la copertura del 90 o del 100 per cento, dovranno ulteriormente aumentare le tariffe per la raccolta della nettezza urbana perchè nel calcolo sono ricompresi nuovi oneri non calcolati nell'anno precedente. Mi sembra pertanto che alla base dell'emendamento vi sia una ragione di ovvia equità.

FAVILLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, precedentemente abbiamo approvato gli emendamenti 8.3 e 8.6 non rendendoci conto che i due testi disciplinano la stessa materia e sono sostanzialmente alternativi. Ritengo che il testo dell'emendamento 8.3, presentato dalla Commissione, sia già contenuto e migliorato nel testo dell'emendamento 8.6, presentato dal Governo. Pertanto propongo che, in via di coordinamento, l'Assemblea deliberi di adottare il testo dell'emendamento 8.6.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, la proposta del relatore si intende accolta.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti all'articolo 9 ora in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 9.6, non sono favorevole a porre alle regioni il vincolo in esso contenuto, anche se risponderebbe a criteri di giustizia nei confronti dei comuni. Una decisione in tal senso creerebbe una rigidità eccessiva per le regioni e forse determinerebbe anche una sorta di conflitto. Esprimo pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 9.1 c'è il parere contrario della 5ª Commissione permanente. Vuole esprimere una sua riflessione su tale parere negativo?

FAVILLA, *relatore*. Poichè è notevolmente ampliata la base imponibile, in quanto quest'anno viene assoggettato pure il servizio di spazzamento, anche una riduzione della percentuale non ridurrebbe l'introito per i comuni. Per di più, come ho detto in precedenza, la maggior parte dei comuni ha già deliberato la copertura dei costi in misura superiore al minimo previsto dal comma 2 dell'articolo 9. Vi sono così dei comuni che hanno previsto il 60, il 70 o l'80 per cento della copertura dei costi e ne sono certo perchè tale misura è stata deliberata in marzo.

La stima della 5ª Commissione – in base alla quale andrebbero persi 100-150 miliardi nei bilanci dei comuni – è puramente ipotetica perchè la Commissione ha fatto i suoi calcoli basandosi sull'ipotesi che tutti i comuni, invece di applicare la copertura nella misura del 60 per cento, la applichino nella misura del 50 per cento. In realtà si tratta di una facoltà concessa ai comuni e occorre pure considerare che ve ne sono alcuni in equilibrio di bilancio: li obblighiamo ad avere maggiori entrate quando essi responsabilmente ritengono che ciò non sia necessario per il loro bilancio in pareggio. Vi sono dei comuni che anche sulla nuova tassa hanno deliberato una maggiorazione, mentre ve ne sono altri che non l'anno deliberata perchè si trovano in pareggio di bilancio. Ciò vuol dire che, una volta che abbiamo concesso loro l'autonomia finanziaria, i comuni hanno ritenuto avvalersi delle facoltà loro concesse.

Mi sembra in conclusione che l'emendamento 9.1 possa essere accettato indipendentemente dalle valutazioni della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.5, del senatore Micolini ed altri senatori, ritengo che le esigenze sollevate siano giustificate o giustificabili. Analogo ragionamento può essere ripetuto per tutti i grossi consumatori di acqua, ivi comprese le attività industriali. Capisco che lo spirito da cui parte questa proposta sia quello di non creare un improvviso aggravio per le aziende zootecniche, però sta di fatto che di queste cose dovrebbero tener conto i comuni che hanno la facoltà di applicare tariffe differenziate: in tutti i comuni si usa maggiorare la tariffa dell'acqua quanto maggiore è il consumo. Bisogna tener conto che le aziende agricole, se avessero facilitazioni eccessive, potrebbero usare l'acqua anche per scopi meno opportuni, come ad esempio per innaffiare.

PRESIDENTE. Ricordo che su questo emendamento c'è il parere contrario della 5ª Commissione.

FAVILLA, *relatore*. Ritengo giustificabili le esigenze di questo emendamento, però credo debbano trovare accoglimento in altra sede e non in questa; pertanto esprimo parere contrario.

Sono inoltre favorevole all'emendamento 9.7 e all'emendamento 9.8.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAUSTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Riguardo l'emendamento 9.6 concordo con il parere del relatore. La questione più rilevante sollevata è quella relativa all'emendamento 9.1.

Oltre che concordare con le valutazioni contrarie portate avanti in sede di 5ª Commissione, vorrei ricordare che in una fase iniziale la proposta del Governo identificava una copertura media molto più alta. Si parlava dell'80

per cento come copertura minima. È stato ricordato che l'andamento medio nell'applicazione di questa copertura minima è generalmente molto più alto del minimo del 60 per cento oggi proposto se si fa eccezione di alcune situazioni in cui, in modo singolare, si verificano cadute verticali fino a determinare medie talmente basse non giustificate dall'andamento medio generale e dall'andamento medio per classe di comuni.

Questa valutazione ci ha portato a determinare l'indicazione di un tetto minimo. L'emendamento in esame, unitamente all'inserimento dei costi della spazzatura nella valutazione dei costi complessivi delle tariffe, oltre a comportare un minor gettito, contrasta con l'iniziativa e le proposte emerse da parte dei comuni.

Pertanto esprimo parere contrario e, in riferimento alla mancata copertura che si potrebbe verificare, auspico che l'emendamento venga respinto.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.5, concordo con la preoccupazione del relatore in relazione al minor gettito derivante ai comuni; comunque nel merito, ove ci fosse un subemendamento per definire l'aumento della percentuale proposta dal 20 per cento al 50 per cento, il Governo si rimetterebbe all'Aula.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 9.7 e 9.3; esprimo parere favorevole agli emendamenti 9.2, 9.4 e 9.8.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.6.

VETERE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Farò una dichiarazione di voto sull'emendamento 9.6 e, per brevità, anche sull'emendamento successivo 9.1. Riguardo il primo emendamento le ragioni sono già state accolte dal relatore, nel senso che i comuni avrebbero diritto ad avere questi trasferimenti con una destinazione certa, ma nell'emendamento c'è qualcosa di più di questo argomento che pure il relatore ritiene giusto: in esso c'è la previsione di una maggiorazione dei trasferimenti del 4 per cento rispetto al 1988.

Ciò perchè, se per i trasferimenti dello Stato la riduzione dovrebbe essere coperta dalla tassa che la maggioranza ha deciso di accogliere, sempre per quanto riguarda i trasferimenti in discorso non vi è riferimento per un incremento - almeno pare - al tasso di inflazione programmato, nè tanto meno al tasso di inflazione reale. Questa è una questione che in qualche modo va risolta. Chi deve sopperire? In che modo la questione deve essere affrontata? Deve essere ancora una volta affrontata dai comuni attraverso uno spostamento di una parte delle entrate ordinarie? O deve essere affrontata nel trasferimento dalla regione ai comuni o dallo Stato alle regioni nei passaggi successivi, tenendo conto almeno del tasso di inflazione programmato? Quindi questa è la ragione per cui confermiamo il nostro emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.1, ha ragione il relatore quando dice che per effetto delle attuali tariffe vi è già un gettito superiore a quello che potrà venire dall'applicazione solo del 50 per cento dell'aumento, così come è iscritto nell'emendamento della Commissione. So che la tassa sui rifiuti è progressivamente cresciuta rispetto al costo del servizio, ma questo

anche perchè vi è stata una azione costante da parte dei comuni in questo periodo per evitare che in questo settore vi siano delle evasioni che in alcune città, come ad esempio Roma, erano assai cospicue nel passato, mentre oggi si sono ridotte notevolmente. A questo riguardo in Commissione ho presentato anche alcuni dati. In proposito, mi consenta signor Presidente, è stata fatta un'osservazione da parte della Commissione bilancio che esprimeva ancora una volta parere contrario, con un ragionamento un pò tortuoso: questa entrata – almeno da come appare nel dispositivo della Commissione – questo tributo sembrava affluire nel conto complessivo dello Stato, quindi il bilancio dello Stato doveva e poteva tener conto di queste entrate che invece verrebbero ridotte ad una cifra – calcolata non so bene come dalla Commissione bilancio – di 200 miliardi. Il relatore ha già spiegato come questo ragionamento non sia valido, ma vorrei aggiungere che questo gettito non affluisce al bilancio dello Stato, ma direttamente a quello dei comuni e sono questi ultimi che, in base alle entrate che ricaveranno da questo tributo, devono fare i loro conti per stabilire le tariffe da applicare allo scopo di coprire il servizio, per lo meno per una quota pari al 50 per cento. Anche per questa ragione confermiamo il nostro voto favorevole ai due emendamenti 9.6 e 9.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Cannata e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del regolamento, sull'emendamento 9.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì *i senatori*:

Alberici, Andreini, Andriani, Antoniazzi,

Baiardi, Barca, Bausi, Benassi, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Brina,

Cabras, Callari Galli, Cannata, Cappelli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiarante, Chiesura, Coletta, Colombo, Consoli, Cossutta,

D'Amelio, De Rosa, Dionisi,

Fabris, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Fioret, Florino, Franchi,

Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli,

Iannone,

Leonardi, Libertini, Longo, Lops, Lotti,

Macis, Maffioletti, Margheriti, Meriggi, Mesoraca, Micolini,

Nespolo, Nocchi,
Parisi, Pecchioli, Perina, Pinna, Pulli,
Ricevuto,
Sanesi, Santalco, Santini, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Specchia, Spetič, Sposetti,
Tani, Taramelli, Tedesco Tatò, Tornati, Triglia, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Vitalone, Volponi.

Votano no *i senatori*:

Abis, Acquarone, Aliverti, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà,
Beorchia, Berlanda, Boggio, Bosco, Busseti,
Chimenti, Condorelli, Cortese, Coviello, Cutrera,
De Vito, Diana, Di Lembo, Donato,
Elia, Emo Capodilista,
Falcucci, Fassino, Ferrari-Aggradi, Fontana Walter,
Gallo, Giagu Demartini, Golfari, Granelli,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Lauria,
Mancino, Manieri, Mazzola, Mezzapesa, Montresori, Mora,
Nepi, Neri, Nieddu,
Patriarca, Picano, Pierri, Pinto, Postal,
Rezzonico, Rumor,
Salerno, Salvi, Saporito, Sartori, Signori,
Tagliamonte, Toth,
Ventre, Vettori,
Zecchino.

Si astiene il senatore: Ruffino.

Sono in congedo i senatori:

Achilli, Bernardi, Bonalumi, Bozzello Verole, Carli, Ceccatelli, Citaristi, De Giuseppe, Graziani, Kessler, Leone, Marniga, Melotto, Orlando, Riva, Vella, Zanella, Zangara.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione.

Senatori votanti	152
Maggioranza	77
Favorevoli	90
Contrari	61
Astenuti	1

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo era orientato ad accogliere la modifica che era stata proposta se veniva innalzata la percentuale dal 20 al 50 per cento.

Tuttavia, considerato il risultato della precedente votazione, il Governo ribadisce il parere contrario.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento 9.5 se intendono mantenere detto emendamento, dopo aver ascoltato il parere del rappresentante del Governo.

MORA. Signor Presidente, avevo già apportato una modifica a nome dei presentatori che elevava al 50 per cento la percentuale del 20. Pertanto, chiediamo che su questo si effettui la votazione.

PRESIDENTE. Ricordo, che ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, sull'emendamento 9.5, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore Micolini e da altri senatori, nella nuova formulazione, con la sostituzione di «50 per cento» a «20 per cento».

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì *i senatori*:

Alberici, Aliverti, Andò, Andreini, Andriani, Antoniazzi,

Baiardi, Barca, Bausi, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Brina, Busseti,

Callari Galli, Cannata, Cappelli, Cardinale, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Chiarante, Chiesura, Chimenti, Cisbani, Colombo, Consoli, Cossutta, Coviello,

D'Amelio, De Rosa, De Vito, Diana, Dionisi, Donato,

Emo Capodilista,

Fabris, Falcucci, Fassino, Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrari-Aggradi, Fioret, Florino, Fontana Walter, Franchi,

Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Golfari, Granelli,

Ianniello, Iannone, Innamorato,

Lauria, Leonardi, Libertini, Longo, Lops, Lotti,

Macis, Maffioletti, Manieri, Margheriti, Mazzola, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora,

Neri, Nespolo, Nocchi,

Parisi, Patriarca, Pecchioli, Perina, Pinna, Pinto, Postal, Pulli,

Ruffino, Rumor,

Salerno, Sanesi, Santalco, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Specchia, Spetič, Sposetti,

Tagliamonte, Taramelli, Tedesco Tatò, Tornati, Toth, Tripodi,

Ulianich,

Vecchi, Ventre, Vercesi, Vetere, Vettori, Vignola, Visconti, Vitale, Vitalone, Volponi,

Zecchino.

Votano no *i senatori*:

Abis, Andreatta, Angeloni,

Beorchia, Berlanda, Boggio, Bosco,

Cabras, Coletta, Cortese, Cutrera,

Di Lembo,

Elia,

Favilla,

Gallo, Giagu Demartini,

Mariotti,

Nepi, Nieddu,

Picano, Pierri,

Rezzonico, Ricevuto,

Salvi, Santini, Saporito, Signori,

Tani, Triglia.

Sono in congedo i senatori:

Achilli, Bernardi, Bonalumi, Bozzello Verole, Carli, Ceccatelli, Citaristi, De Giuseppe, Graziani, Kessler, Leone, Marniga, Melotto, Orlando, Riva, Saporito, Vella, Zanella, Zangara.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore Micolini e da altri senatori, nella nuova formulazione.

Senatori votanti	148
Maggioranza	75
Favorevoli	119
Contrari	29

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dai senatori Triglia e Casoli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

ANDREATTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dai senatori Triglia e Casoli.

È approvato.

FAVILLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, io ho avuto un attimo di incertezza perchè non mi era chiaro il problema. La 5ª Commissione sull'emendamento 9.3 aveva espresso il proprio parere contrario a meno che non fosse stato presentato un testo diverso. Noi abbiamo votato, peraltro non a scrutinio simultaneo, lo stesso testo, mentre era stato predisposto un emendamento sostitutivo. Non so se questo capitolo debba o meno essere considerato chiuso; non conosco a fondo gli aspetti procedurali.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, sarebbe opportuno che specificasse meglio il problema che intende porre.

FAVILLA, *relatore*. Era stato espresso dalla 5ª Commissione – come risulta dal verbale che ho riletto – parere contrario sull'emendamento 9.3. La 5ª Commissione si era però dichiarata favorevole all'approvazione di un testo diverso.

PRESIDENTE. La votazione dell'emendamento 9.3 si è già svolta.

ANDREATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREATTA. Il relatore fa suo un suggerimento contenuto nel parere espresso dalla 5ª Commissione ed intende presentare un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9.

PRESIDENTE. Il problema potrà essere esaminato in sede di coordinamento o alla ripresa dei lavori nel corso della seduta pomeridiana. L'emendamento 9.3 è stato comunque respinto.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16.30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,40*).